

**Oggetto: FER X e supporto alla produzione elettrica da fonti rinnovabili. Approvate le regole operative per le procedure competitive (impianti di potenza oltre 1 MW).**

Si informa che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato, con decreto direttoriale (in allegato), le **Regole Operative per la partecipazione alle procedure competitive del Decreto FERX Transitorio**, il nuovo meccanismo di supporto alla produzione elettrica da impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, ...) con costi di generazione vicini alla competitività di mercato.

**Il Decreto FER X Transitorio in breve**

Il Decreto MASE del 30 dicembre 2024, più noto come DM FERX Transitorio è entrato in vigore il 28 febbraio 2025 (data di pubblicazione sul sito del MASE) e cesserà la sua validità al 31 dicembre 2025; nel caso dei piccoli impianti fino ad 1 MW, la scadenza potrebbe avvenire prima, ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di assegnazione di un contingente di potenza pari a 3 GW. Obiettivo del decreto l'assegnazione di un contingente complessivo di potenza pari a 14,65 GW.

Tecnologia	Stima Contingenti totali [GW]
Fotovoltaico	10
Eolico	4
Idroelettrico	0,63
Gas residuati dai processi di depurazione	0,02
<b>Totale</b>	<b>14,65</b>

Il FER X supporta quattro categorie di intervento: nuova costruzione, rifacimento integrale, potenziamento e rifacimento parziale. Dal 2026 è poi previsto un nuovo decreto, il DM FER Z.

Il decreto FER X Transitorio prevede **l'accesso diretto al meccanismo di supporto per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza inferiore o uguale a 1 MW** che hanno avviato i lavori successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (28 febbraio 2025). Tali impianti acquisiscono il diritto di accedere al meccanismo a valle di presentazione al GSE di una comunicazione di avvio lavori.

**Gli impianti di potenza superiore a 1 MW accedono invece al meccanismo di supporto a seguito di partecipazione a procedure competitive**, nei limiti dei contingenti di potenza disponibili, qualora in possesso di specifici requisiti soggettivi e oggettivi (possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e registrazione dell'impianto sul sistema GAUDI di Terna validata dal gestore di rete).

Per tutte le tipologie di impianti è prevista l'assegnazione di un **prezzo di aggiudicazione**.

*Determinazione del prezzo di aggiudicazione*

**Per impianti fino ad 1 MW** il valore del prezzo di aggiudicazione è fissato dall'ARERA da cui si attende entro breve la specifica delibera (prevista entro 90 giorni da entrata in vigore del DM FERX). Come indicato dal decreto, l'ARERA nella determinazione dei prezzi dovrà tener conto che i prezzi siano proporzionati all'onerosità dell'intervento e potrà prevedere una differenziazione per tecnologia e per taglia di impianto.

**Per gli impianti oltre 1 MW**, il prezzo di aggiudicazione è invece determinato a valle della procedura competitiva nella quale viene messo all'asta un *prezzo di esercizio superiore*, differenziato per tecnologia (95 euro al MWh per il fotovoltaico), rispetto al quale i produttori possono offrire dei ribassi (il "prezzo di aggiudicazione": è il prezzo di esercizio superiore decurtato della percentuale di ribasso offerta e accettata nell'ambito delle procedure competitive).

#### 1. Prezzi di esercizio

Fonte rinnovabile	Taglie di potenza	Prezzo di esercizio	Prezzo di esercizio superiore	Prezzo di esercizio inferiore
	MW	€/MWh	€/MWh	€/MWh
Fotovoltaica	> 1	80	95	65
Eolica	> 1	85	95	70
Idraulica	> 1	90	105	80
Gas residuati dai processi di depurazione	> 1	85	100	75

#### Correzioni del prezzo di aggiudicazione

Per tener conto dei diversi livelli di costo e delle esternalità positive connesse, per impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto, il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di + 27 €/MWh, per impianti realizzati su specchi d'acqua il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di + 5 €/MWh. Inoltre, per la tecnologia fotovoltaica il prezzo di aggiudicazione è corretto per tener conto dei diversi livelli di insolazione, sulla base della seguente tabella:

Zona geografica	Fattore di correzione
Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo)	+ 4 €/MWh
Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto)	+ 10 €/MWh

Da ultimo, per gli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale, il prezzo di aggiudicazione è ricalcolato applicando il fattore percentuale  $(1-F)$ , dove  $F$  è un parametro che varia linearmente tra 0 (nessun contributo in conto capitale) e 35% riferito al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.

#### Modalità di erogazione dei prezzi di aggiudicazione

**Per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW**, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell'energia elettrica erogando, sulla produzione netta immessa in rete, il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa onnicomprensiva.

**Per gli impianti di potenza superiore o uguale a 200 kW**, l'energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE

calcola la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto contrattualizzato (se la differenza è positiva, eroga un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete, se negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete). Questa modalità può essere richiesta anche per impianti al di sotto dei 200 KW, in alternativa alla TO.

### **Regole Operative per la partecipazione alle procedure competitive**

Le regole operative approvate dal decreto direttoriale del 20 maggio 2025, disciplinano pertanto le modalità e le condizioni di accesso al meccanismo di supporto alla produzione elettrica a seguito di partecipazione a procedure competitive, per impianti di potenza superiore a 1 MW. Per gli impianti interessati a partecipare alle procedure competitive, è prevista la preliminare presentazione di una manifestazione di interesse per l'impianto che il Soggetto Richiedente intende realizzare, secondo le modalità descritte nelle Regole Operative.

**Le manifestazioni di interesse**, per la prima procedura, potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 3 giugno 2025 ed entro le ore 12:00 del 24 giugno 2025, tramite il **Portale FERX** accessibile dall'**Area Clienti GSE**. Gli avvisi pubblici per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono scaricabili al seguente **link**. Il GSE comunicherà più avanti il periodo di presentazione delle richieste di partecipazione alle procedure e saranno pubblicati i relativi avvisi pubblici.

### **Regole Operative per l'accesso diretto**

Attese nel breve le Regole Operative<sup>1</sup> per piccoli impianti (probabilmente a valle dell'emanazione della delibera ARERA sui prezzi di aggiudicazione), in cui saranno disciplinate le modalità di accesso diretto al meccanismo di supporto del DM FERX Transitorio e i requisiti e le condizioni per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione.

---

<sup>1</sup> Regole operative per la comunicazione di avvio lavori (accessi diretti), per la comunicazione di entrata in esercizio e per l'erogazione dei prezzi di esercizio.

## **Bando pubblico per la presentazione della manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura competitiva relativa agli impianti fotovoltaici, di cui all'articolo 5, comma 1, del DM 30 dicembre 2024**

Con il presente Avviso Pubblico, il GSE rende noti i termini per la presentazione della manifestazione di interesse non vincolante alla partecipazione alla prima procedura competitiva di cui al D.M. 30 dicembre 2024, recante "*Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato*" (di seguito: DM FERX Transitorio), per la determinazione del contingente di potenza che sarà reso disponibile per impianti fotovoltaici.

Le modalità di partecipazione alla procedura competitiva sono disciplinate dalle Regole Operative del DM FERX Transitorio (nel seguito, Regole Operative), che costituiscono parte integrante del presente Avviso Pubblico.

Il codice identificativo della procedura di cui al presente Avviso Pubblico è **PC\_FTV\_2025\_01**.

### **Periodo di apertura del bando per la presentazione della manifestazione di interesse e modalità di invio**

Ai fini della partecipazione alla prima procedura competitiva, il DM FERX Transitorio prevede la preliminare presentazione di una manifestazione di interesse per l'impianto che il Soggetto Richiedente intende realizzare. Si rappresenta che, oltre alla presentazione della manifestazione di interesse, in fase di iscrizione alla prima procedura competitiva, dovranno essere rispettati tutti i requisiti di accesso al meccanismo di supporto stabiliti dal DM FERX Transitorio e specificati nell'ambito delle Regole Operative.

Il periodo di presentazione delle manifestazioni di interesse sarà aperto il giorno **3 giugno 2025 alle ore 12:00:00** e sarà chiuso improrogabilmente il giorno **24 giugno 2025 alle ore 12:00:00**.

Le manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura competitiva devono essere trasmesse, a pena di esclusione, per via telematica e secondo le modalità precisate nelle Regole Operative, entro e non oltre il termine di chiusura del periodo di presentazione, mediante l'applicazione informatica all'uopo predisposta dal GSE, denominata Portale FER-X, accessibile, dalla Sezione Servizi dell'Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it/>) tutti i giorni del periodo di apertura, 24 ore su 24, a eccezione dei giorni di apertura e di chiusura<sup>1</sup>.

Il Portale FER-X consente il caricamento delle manifestazioni di interesse esclusivamente durante il periodo di apertura del periodo di presentazione, come sopra individuato.

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che dovessero pervenire con modalità difformi da quanto indicato.

Conformemente a quanto specificato nelle Regole Operative, nell'ambito della presentazione della manifestazione di interesse, il Soggetto Richiedente, ovvero il soggetto dallo stesso delegato, indica le principali informazioni utili per l'identificazione univoca dell'impianto che il Soggetto Richiedente intende realizzare.

---

<sup>1</sup> Il GSE si riserva di interrompere, per il tempo strettamente necessario, l'accesso al Portale FER-X qualora intervengano esigenze straordinarie, senza che da ciò possa derivare una pretesa di differimento del termine di chiusura del presente Avviso. Si raccomanda, pertanto, ai Soggetti interessati di prendere visione delle Regole Operative e di collegarsi al Portale FER-X con il dovuto anticipo.

Si rammenta che il Portale FER-X consente di verificare tutti i dati e i documenti inseriti e, nel caso in cui gli stessi dovessero risultare inesatti o incompleti, di annullare - esclusivamente durante il predetto periodo di apertura - la manifestazione di interesse già inviata, al fine di presentarne una nuova.

I Soggetti Richiedenti, all'atto della presentazione della manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura competitiva, si impegnano a corrispondere al GSE, a pena di esclusione dall'ammissione alla relativa procedura competitiva, un contributo a copertura delle spese di istruttoria determinato, ai sensi del DM 24 dicembre 2014 (c.d. "Decreto Tariffe"), in funzione della potenza dell'impianto<sup>2</sup>, pari a:

- 100 € per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 50 kW;
- 180 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
- 600 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
- 1.420 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
- 2.300 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

I Soggetti Richiedenti devono versare il contributo sopra indicato maggiorato dell'IVA, ove prevista, ed effettuare il pagamento tramite PagoPA entro i termini indicati nella fattura, pena la mancata ammissione in graduatoria in caso di partecipazione alla procedura competitiva.

#### **Protezione dei dati e sicurezza**

I dati personali comunicati dai Soggetti richiedenti nell'ambito della procedura descritta dal presente Avviso Pubblico saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all'espletamento delle attività descritte nelle Regole Operative, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..

Sulla base di quanto previsto dalle richiamate fonti normative di settore, i dati oggetto del trattamento saranno gestiti nel rispetto dei principi di limitazione, proporzionalità, minimizzazione, adeguatezza e necessità ai sensi dell'articolo 5 del GDPR, fino a che non siano state esaurite le finalità del trattamento da parte del GSE e, comunque, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dai conseguenti contratti attuativi.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), designato ai sensi dell'articolo 37 del GDPR, è contattabile dai soggetti interessati ai seguenti indirizzi - e-mail: [rpd@gse.it](mailto:rpd@gse.it) - PEC: [rpd@pec.gse.it](mailto:rpd@pec.gse.it) - per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del GDPR.

Specifiche informative ex artt. 13 e 14 del GDPR saranno rese disponibili, nell'ambito delle istanze presentate al GSE e degli altri atti connessi con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, in considerazione del particolare contesto in cui i dati saranno trattati.

---

<sup>2</sup> Si precisa che le spese di istruttoria sono calcolate in riferimento alla potenza nominale dell'impianto così come definita all'art.2, comma 1, lettera f del DM FERX Transitorio.

Si rammenta, infine, che il GSE cura il costante aggiornamento delle informative sulla protezione dei dati per adeguarle alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

**Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico, valgono le disposizioni del DM FERX Transitorio e delle Regole Operative consultabili sul sito internet del GSE.

Roma, 20 maggio 2025

---

*DM FERX Transitorio – Regole operative per la  
partecipazione alle procedure competitive*

*Allegato 1 al Decreto di approvazione*

## INDICE

1.	PREMESSA E DEFINIZIONI	2
2.	INFORMAZIONI PRELIMINARI	4
2.1.	CATEGORIE D'INTERVENTO AMMISSIBILI .....	4
2.2.	VALORI DI POTENZA DI UN IMPIANTO.....	6
3.	REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE COMPETITIVE	9
3.1.	REQUISITI SOGGETTIVI .....	9
3.2.	REQUISITI OGGETTIVI .....	10
3.2.1.	REQUISITI OGGETTIVI GENERALI .....	10
3.2.2.	REQUISITI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO.....	15
4.	PROCEDURE COMPETITIVE PUBBLICHE PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI	19
4.1.	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CALENDARIO.....	19
4.2.	CONTINGENTI DI POTENZA.....	19
4.3.	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE .....	21
4.3.1.	PORTALE PER L'ISCRIZIONE ALLE PROCEDURE COMPETITIVE .....	21
4.3.2.	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE COMPETITIVE .....	23
4.3.3.	RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLE PROCEDURE COMPETITIVE .....	25
4.3.4.	MODIFICHE E VARIAZIONI DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE E, OVE PRESENTI, DELLA RIDUZIONE PERCENTUALE DELLA TARIFFA .....	26
4.3.5.	RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI O DI INVIO DI DATI E DOCUMENTI NON VERITIERI O CONTENENTI INFORMAZIONI NON PIÙ RISPONDENTI A VERITÀ .....	27
4.3.6.	RIDUZIONE PERCENTUALE OFFERTA SUL PREZZO DI ESERCIZIO SUPERIORE E PREZZO DI AGGIUDICAZIONE.....	28
4.4.	CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA .....	28
4.4.1.	CARATTERISTICHE GENERALI DELLE FIDEIUSSIONI .....	29
4.4.2.	CARATTERISTICHE GENERALI DEL DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO .....	30
4.4.3.	TEMPISTICHE RILEVANTI E CAUSE DI ESCUSSIONE DELLE FIDEIUSSIONI O DI INCAMERAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI.....	30
4.5.	FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA .....	32
4.5.1.	CRITERI DI PRIORITÀ.....	33
4.6.	MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA .....	35
4.7.	RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA O ALLA POSIZIONE UTILE IN GRADUATORIA.....	36
4.8.	DECADENZA DALLA GRADUATORIA .....	36
4.9.	PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA D'ISCRIZIONE ALLE PROCEDURE COMPETITIVE .....	37
5.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEI COSTI ISTRUTTORIA	38
6.	PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI	39
	ALLEGATI	40
	SCHEMI DI AVVISO, MODELLI E CONTRATTI-TIPO .....	40
	ELENCO DOCUMENTI.....	40

## 1. Premessa e definizioni

### 1.1. Premessa

Il presente documento è redatto in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024 recante "*Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato*" (di seguito: DM FERX Transitorio).

Al fine di garantire la tempestiva implementazione del decreto, il presente documento di Regole Operative fornisce le informazioni necessarie per un corretto adempimento di quanto previsto dal DM FERX Transitorio e dal quadro normativo e regolatorio vigente in materia, disciplinando, in particolare, tutte le attività e i processi preliminari all'avvio delle procedure competitive nonché lo svolgimento delle stesse.

Il DM FERX Transitorio disciplina le modalità e le condizioni di accesso al meccanismo di supporto a seguito di partecipazione a procedure competitive per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.

Gli impianti di potenza fino a 1 MW possono accedere direttamente al meccanismo di supporto entro il termine del 31 dicembre 2025 e comunque nei limiti di un contingente di potenza pari a 3 GW.

Nel documento *Regole operative per la comunicazione di avvio lavori (accessi diretti), per la comunicazione di entrata in esercizio e per l'erogazione dei prezzi di esercizio* (di successiva pubblicazione) saranno disciplinate le modalità di accesso diretto al meccanismo di supporto di cui al DM FERX Transitorio e i requisiti e le condizioni per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare le FAQ (*Frequently Asked Questions*) relative all'applicazione del DM FERX Transitorio o presentare richieste di chiarimenti su specifiche tematiche accendendo al Portale Supporto messo a disposizione dal GSE (<https://supportogse.service-now.com>).

### 1.2. Definizioni

#### **Avvio dei lavori**

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, la data di avvio lavori coincide con la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'intervento in progetto, come dichiarata nella comunicazione presentata all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo, ove prevista, o la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Per primo fermo impegno si intende il primo ordine documentato dal Soggetto Richiedente relativo alle spese di realizzazione dell'intervento. Sono escluse le spese relative alle attività preliminari quali, a titolo esemplificativo, la progettazione, l'accettazione del preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione terzi (ove prevista), la richiesta di permessi, gli studi di fattibilità e le consulenze tecniche, le spese di acquisto di terreni e le prime operazioni di preparazione dei terreni stessi. Eventuali contratti quadro o pre-accordi per l'acquisto di materiali e attrezzature, vincolati alla partecipazione alle procedure competitive o la cui esecuzione sia subordinata a una notifica contrattuale a procedere con l'ordine o da un ordine di acquisto regolamentato nell'ambito dell'accordo quadro, che dovranno essere eseguiti solo a seguito della partecipazione alla procedura competitiva, non costituiscono avvio lavori.

#### **Componente rigenerato**

Componente già utilizzato che, a seguito di lavorazioni specifiche effettuate in/da officine specializzate, viene riportato alle normali condizioni funzionali e prestazionali dal punto di vista tecnico e della sicurezza di operatività. Per maggiori dettagli e per la valutazione del rispetto dei requisiti dei componenti rigenerati si rimanda alle "[Procedure per la Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con incentivi diversi dal Conto Energia](#)" pubblicate dal GSE in attuazione dell'articolo 30 del DM2016.

**GAUDÌ**

Il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione istituito dall'ARERA con delibera ARG/elt 124/10 e sviluppato e gestito da TERNA con lo scopo di identificare in modo univoco gli impianti di produzione di energia elettrica.

#### **Unità di Produzione (UP)**

L'insieme di una o più sezioni di un impianto di produzione raggruppate secondo le modalità definite nel Codice di rete di Terna e tali che le immissioni di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente.

#### **Portale FER-X**

Portale informatico predisposto dal GSE per l'iscrizione alle procedure competitive e per l'accesso agli incentivi previsti dal DM FERX Transitorio.

#### **Soggetto Richiedente o Produttore**

Soggetto (persona fisica o giuridica) responsabile della realizzazione dell'intervento (nuova costruzione, potenziamento o rifacimento) e titolare del titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione, o alla realizzazione dell'intervento di potenziamento o rifacimento, e all'esercizio dell'impianto nonché titolare del preventivo di connessione alla rete, intestatario dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta dell'impianto, ove previsti dalla normativa vigente, e firmatario del regolamento di esercizio dell'impianto e del contratto di connessione/allacciamento alla rete elettrica. Il Soggetto Richiedente ha diritto a partecipare alle procedure competitive e a richiedere l'accesso agli incentivi di cui al DM FERX Transitorio. Si precisa che, nel Portale FER-X, il Soggetto Richiedente è denominato Titolare, se persona fisica, o Legale Rappresentante, se persona giuridica.

#### **Soggetto Delegato**

Soggetto che presenta, per conto del Soggetto Richiedente, attraverso il Portale FER-X, la manifestazione di interesse e l'istanza di partecipazione alla procedura competitiva in forza del conferimento del potere di rappresentanza, dichiarato dal Soggetto Richiedente attraverso l'apposita funzionalità di Delega presente sul Portale FER-X.

#### **TICA**

Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive) di cui alla Delibera 23 luglio 2008 ARG/elt 99/08 e ss.mm.ii..

#### **TIDE**

Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico di cui alla Deliberazione 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel e ss.mm.ii..

## 2. Informazioni preliminari

### 2.1. Categorie d'intervento ammissibili

Il DM FERX Transitorio prevede quattro possibili categorie di intervento: nuova costruzione, rifacimento integrale, potenziamento e rifacimento parziale. Gli interventi ammissibili, le cui categorie sono descritte nell'Allegato 4 del medesimo decreto e di seguito meglio dettagliate, devono essere realizzati utilizzando componenti nuovi o rigenerati.

Le diverse categorie di intervento risultano ammissibili alle procedure competitive del DM FERX Transitorio in funzione delle specifiche tipologie di impianto come di seguito riportato:

- gli impianti di nuova costruzione sono ammissibili per tutte le tipologie di impianto;
- il rifacimento integrale è previsto per tutte le tipologie di impianto, ad esclusione degli impianti idroelettrici installati sugli acquedotti;
- il potenziamento è previsto per tutte le tipologie di impianto, ad esclusione degli impianti idroelettrici;
- l'intervento di rifacimento parziale non è contemplato per gli impianti eolici e fotovoltaici.

Tipologia impianto →	Eolico	Fotovoltaico	Idroelettrico non su acquedotto	Idroelettrico su acquedotto	Gas residuati dai processi di depurazione
↓ Categorie intervento					
Nuova costruzione	X	X	X	X	X
Rifacimento integrale	X	X	X		X
Potenziamento	X	X			X
Rifacimento parziale			X	X	X

Tabella 1 – Categorie d'intervento ammissibili per ciascuna tipologia di impianto

#### **Nuova costruzione**

Un impianto alimentato a fonti rinnovabili è considerato di nuova costruzione se:

- non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti;
- è realizzato in un sito sul quale, prima dell'inizio dei lavori, non era presente da almeno 5 anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso. Tale condizione dovrà essere verificata alla data di inizio dei lavori di costruzione del nuovo impianto, come riscontrabile dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'Amministrazione competente.

Si specifica che per interconnessione funzionale si intende l'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli stessi (ad esempio, la presenza di sistemi comuni per la captazione e il trattamento del gas residuo dei processi di depurazione costituisce un'interconnessione funzionale dal punto di vista operativo di utilizzo della fonte, così come la presenza di un unico sistema di accumulo della risorsa idrica a monte di due impianti di produzione dell'energia nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore, ecc.). A tal fine si specifica che per impianti connessi alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in alta (AT) e altissima tensione (AAT), la condivisione di tratti di impianti di utenza per la connessione non costituisce interconnessione funzionale.

Un impianto fotovoltaico può essere identificato nella categoria "nuova costruzione" solo se:

- i moduli fotovoltaici e/o gli altri componenti di impianto considerati fino al punto di connessione/consegna (identificato dal POD) sono installati in aree del tetto e/o dei piani dell'edificio/fabbricato e/o a terra e/o su altre strutture comunque denominate su cui non erano presenti nei precedenti 5 anni (contati a partire

dalla data di avvio dei lavori di realizzazione) i moduli e/o i componenti considerati fino al punto di connessione/consegna (identificato dal POD), di un preesistente impianto fotovoltaico;

- è dotato di un punto di connessione/consegna (identificato dal POD) nel quale non risulta connesso un altro impianto fotovoltaico;
- non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti.

In merito al primo punto si precisa che, per verificare la “presenza” dei moduli e/o dei componenti considerati fino al punto di connessione/consegna (identificato dal POD) nelle aree sul tetto e/o sui piani dell'edificio/fabbricato, è necessario, in relazione all'impianto preesistente, considerare le aree che si ottengono dalla proiezione ortogonale dei moduli fotovoltaici e/o degli altri componenti sul piano orizzontale nonché le aree, anche non interessate da dette proiezioni ortogonali, ma comunque necessarie, per motivi tecnici, all'installazione dell'impianto secondo la Regola dell'arte (ad esempio aree necessarie a distanziare tra loro i moduli per evitare l'ombreggiamento).

L'installazione di moduli fotovoltaici connessi nel medesimo punto di connessione/consegna (identificato dal POD) di un impianto fotovoltaico preesistente, anche se quest'ultimo non percepisce incentivi, non è identificabile nella categoria “nuova costruzione” ma nella categoria “potenziamento”.

### **Rifacimento Integrale**

Il DM FERX Transitorio prevede la possibilità di partecipazione alle procedure competitive per la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti:

- a) “impianto idroelettrico non su acquedotto”: devono essere ricostruite tutte le opere idrauliche (fanno eccezione eventuali opere idrauliche consortili, che risultano esclusivamente nella disponibilità di un soggetto terzo) e sostituiti tutti i gruppi turbina-alternatore;
- b) altre tipologie di impianto: possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrato e gli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto.

In particolare, è necessario:

- i. per impianti eolici: l'integrale sostituzione di tutti gli aerogeneratori appartenenti all'impianto;
- ii. per impianti fotovoltaici: l'integrale sostituzione di tutti i moduli e di tutti i gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata appartenenti all'impianto;

in entrambi i casi, per connessioni in AT o AAT, l'integrale sostituzione riguarda tutti i componenti della/e sezione/i d'impianto interessata/e dall'intervento. Al riguardo, si precisa che, nel caso l'intervento preveda la mancata sostituzione e il mantenimento in funzione di una o più sezioni costituenti l'impianto preesistente, l'energia incentivabile per l'intervento di rifacimento integrale è costituita dalla sola energia prodotta netta immessa in rete dalle sezioni oggetto di intervento. È pertanto necessaria la suddivisione dell'impianto in specifiche sezioni, dotate delle opportune apparecchiature di misura, ferme restando le determinazioni di ARERA nel TIDE in relazione alle modalità di identificazione delle UP al fine di garantire la quantificazione dell'energia imputabile all'intervento.

La partecipazione alle procedure competitive per la realizzazione di interventi di rifacimento integrale su impianti che, alla data di partecipazione alla procedura competitiva, beneficiano di incentivi alla produzione di energia elettrica è ammessa a condizione che l'avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento sia successivo alla data di presentazione della partecipazione alla procedura competitiva e al termine naturale del periodo di incentivazione ovvero della relativa rinuncia. L'eventuale rinuncia e il conseguente recesso dal contratto per il riconoscimento delle tariffe incentivanti devono essere presentati al GSE secondo le modalità indicate nel contratto medesimo. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del DM 4 luglio 2019, per impianti che abbiano avuto accesso agli incentivi dello stesso decreto, la rinuncia presentata prima del termine del periodo di diritto all'incentivo comporta la restituzione degli incentivi netti riconosciuti fino al momento di esercizio dell'opzione.

## **Potenziamento**

Il potenziamento, previsto dal DM FERX Transitorio per i soli impianti eolici, fotovoltaici o a gas residuati dai processi di depurazione, è un intervento eseguito su un impianto già in esercizio allo scopo di ottenere un aumento di potenza attraverso la realizzazione di nuove sezioni di impianto. In tal caso, l'energia elettrica prodotta e immessa in rete deve essere oggetto di separata misurazione ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica dell'ARERA (TIME). Si specifica che l'accesso al meccanismo di supporto è consentito limitatamente alle nuove sezioni di impianto ascrivibili al potenziamento, che devono essere identificate come una nuova UP.

## **Rifacimento parziale**

L'intervento di rifacimento parziale, previsto dal DM FERX Transitorio per i soli impianti idroelettrici o a gas residuati dai processi di depurazione, è finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e deve prevedere almeno la completa sostituzione di tutti i gruppi turbina-alternatori della sezione oggetto di intervento.

Si rimanda alle determinazioni di ARERA nel TIDE in relazione alle modalità di identificazione delle UP.

La partecipazione alle procedure competitive per la realizzazione di interventi di rifacimento parziale su impianti che, alla data di partecipazione alla procedura competitiva, beneficiano di incentivi alla produzione di energia elettrica è ammessa a condizione che l'avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento sia successivo alla data di presentazione della partecipazione alla procedura competitiva e al termine naturale del periodo di incentivazione ovvero della relativa rinuncia. L'eventuale rinuncia e il conseguente recesso dal contratto per il riconoscimento delle tariffe incentivanti devono essere presentati al GSE secondo le modalità indicate nel contratto medesimo. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del DM 4 luglio 2019, per impianti che abbiano avuto accesso agli incentivi dello stesso decreto, la rinuncia presentata prima del termine del periodo di diritto all'incentivo comporta la restituzione degli incentivi netti riconosciuti fino al momento di esercizio dell'opzione.

### 2.2. Valori di potenza di un impianto

Ai fini dell'accesso al meccanismo di supporto del DM FERX Transitorio è necessario individuare i seguenti valori di potenza, come meglio definiti nei paragrafi seguenti:

- potenza nominale;
- potenza nominale cumulata;
- quota di potenza richiesta;
- potenza necessaria al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 199/2021 per edifici di nuova costruzione.

Nella tabella seguente sono indicati i rispettivi ambiti di applicazione delle stesse.

<b>Campo di applicazione</b>	<b>Potenza di riferimento</b>
Contributo a copertura delle spese di istruttoria	Potenza nominale
Instradamento (Accesso diretto o Procedure Competitive)	Potenza nominale cumulata o aumento della potenza nominale in caso di potenziamento
Individuazione prezzo di esercizio	
Possibilità richiesta tariffa omnicomprensiva	
Erosione del contingente	Quota di potenza richiesta
Determinazione del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto (valore necessario per il calcolo dell'importo delle cauzioni e del livello di capitalizzazione per dimostrare la solidità finanziaria)	

*Tabella 2 - Campi di applicazione delle differenti definizioni di potenza*

## **Potenza nominale**

Il DM FERX Transitorio prevede le seguenti definizioni di potenza nominale di un impianto:

- i. per gli impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione, somma delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034;
- ii. per gli impianti eolici di potenza nominale superiore a 0,5 MW, somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; per impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui al precedente punto i);
- iii. per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua;
- iv. per gli impianti fotovoltaici, minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni *STC* (*Standard Test Condition*) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI).

Con riguardo alle predette definizioni, si precisa che:

- per gli impianti per i quali la potenza è definita quale somma delle potenze nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori), l'eventuale utilizzo di gruppi depotenziati o interventi di regolazione e controllo effettuati sui motori primi e/o sugli alternatori non modificano il valore della potenza complessiva dell'impianto;
- in caso due o più sezioni d'impianto presentino interconnessioni funzionali, sono da considerarsi un unico impianto e, come tale, la potenza è determinata dalla somma delle potenze delle singole sezioni individuate. Per impianti connessi alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in alta (AT) e altissima tensione (AAT), la condivisione di tratti di impianti di utenza per la connessione non costituisce interconnessione funzionale;
- in caso di interventi di rifacimento integrale, potenziamento o rifacimento parziale, la potenza dell'impianto deve intendersi come potenza risultante a seguito dell'intervento.

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, l'individuazione della potenza nominale di un impianto deve essere effettuata facendo riferimento al dato riportato nel titolo autorizzativo alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto (documentazione da trasmettere in allegato alla richiesta di partecipazione, come meglio precisato nell'Allegato 2.a).

Esclusivamente nei casi in cui il dato di potenza nominale non sia esplicitamente riportato nel titolo autorizzativo, può essere preso come riferimento il dato di potenza nominale riportato nella documentazione tecnica trasmessa all'ente competente ai fini dell'ottenimento della suddetta autorizzazione. In tali casi, è necessario fornire evidenza che l'elaborato tecnico preso in esame sia stato trasmesso all'ente per il rilascio dell'autorizzazione (ad es. con un timbro dell'ente o una corrispondenza tra il codice dell'elaborato e quello riportato nell'autorizzazione).

## **Potenza nominale cumulata**

L'artato frazionamento delle iniziative, realizzato al fine di incrementare i profitti economici, ovvero di eludere le disposizioni previste dal meccanismo incentivante, ovvero di massimizzare il beneficio atteso, costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni degli impianti.

Nel caso di impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, che pertanto accedono al meccanismo di supporto attraverso la partecipazione alle procedure competitive, la potenza nominale cumulata coincide con la potenza nominale dell'impianto.

### **Quota di potenza richiesta**

È possibile presentare richiesta di accesso al meccanismo di supporto del DM FERX Transitorio limitatamente ad una quota di potenza dell'impianto.

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, all'atto della presentazione della manifestazione di interesse (per i cui dettagli si rimanda al [paragrafo 4.3.2](#)) il Soggetto Richiedente deve indicare la "Quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede la partecipazione" (nel seguito, "Quota potenza richiesta"). Il valore indicato rileverà ai fini della determinazione del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto (valore necessario per il calcolo dell'importo delle cauzioni e del livello di capitalizzazione per dimostrare la solidità finanziaria) e del contingente eroso ai fini della formazione della pertinente graduatoria.

La Quota potenza richiesta non può essere superiore al valore della potenza nominale dell'impianto o, nel caso di intervento di potenziamento, all'incremento del valore di potenza nominale a seguito dell'intervento.

Si precisa che, in caso di partecipazione alle procedure competitive per una quota di potenza inferiore alla potenza nominale dell'impianto e ammissione in posizione utile in graduatoria, la quota di potenza residua non potrà essere iscritta a una procedura successiva mantenendo la possibilità di accesso al meccanismo di supporto per la quota di potenza già ammessa. Infatti, con l'eventuale iscrizione a una nuova procedura di un impianto già ammesso, anche per una quota di potenza, si intende presentata la rinuncia alla posizione utile precedentemente acquisita.

### **Potenza necessaria al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 per edifici di nuova costruzione**

Nel caso di impianto realizzato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione di cui all'articolo 26 D.Lgs. 199/2021, la potenza massima ammissibile al meccanismo di supporto del DM FERX Transitorio è pari alla potenza nominale dell'impianto decurtata dell'eventuale potenza necessaria per l'assolvimento dell'obbligo stesso. Per tale ragione, in detti casi, la "quota potenza richiesta" indicata in fase di presentazione della manifestazione di interesse e conseguentemente dichiarata nella presentazione della richiesta di partecipazione alle procedure competitive dovrà essere inferiore o uguale alla differenza tra la potenza nominale dell'impianto e la potenza necessaria per l'assolvimento dell'obbligo.

### 3. Requisiti per la partecipazione alle procedure competitive

Il DM FERX Transitorio prevede, all'articolo 3, specifici requisiti riguardanti il Soggetto Richiedente (requisiti soggettivi) e l'iniziativa per la quale si richiede l'accesso al meccanismo di supporto (requisiti oggettivi), al cui rispetto è subordinata la partecipazione alle procedure competitive e l'accesso al meccanismo di supporto stesso. Tali requisiti devono persistere per l'intero periodo di incentivazione.

Il GSE verifica il rispetto dei requisiti, come illustrati nei paragrafi a seguire, nei seguenti momenti:

- in fase di partecipazione alla procedura competitiva: i requisiti devono essere rispettati alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura competitiva;
- in fase di istruttoria a valle della comunicazione di entrata in esercizio: i requisiti indicati all'atto dell'iscrizione alle procedure competitive devono persistere unitamente agli eventuali ulteriori requisiti aggiuntivi.

Il Soggetto Richiedente o suo Delegato al fine di attestare il rispetto dei requisiti richiamati nel presente capitolo, in occasione di entrambe le fasi sopra indicate, trasmette opportune dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000 (documenti generati dal Portale FER-X, secondo i modelli riportati negli Allegati 1.c e 1.d) e la documentazione tecnica/amministrativa, come dettagliata nell'Allegato 2.a alle presenti Regole Operative.

Il rispetto dei requisiti previsti deve essere assicurato per tutto il periodo di incentivazione dell'impianto.

Qualsiasi modifica dei requisiti soggettivi e oggettivi e di quanto dichiarato nel rispetto degli ulteriori adempimenti derivanti dalla richiesta di accesso agli incentivi, che intervenga a seguito della partecipazione alla procedura competitiva e della comunicazione di entrata in esercizio, deve essere tempestivamente notificata al GSE tramite PEC all'indirizzo [ferellettriche@pec.gse.it](mailto:ferellettriche@pec.gse.it), avendo cura di indicare all'inizio dell'oggetto il codice FER associato all'iniziativa (es: "FERXXXXXX - Comunicazione modifica dei requisiti oggettivi").

#### 3.1. Requisiti soggettivi

Possono richiedere la partecipazione alle procedure competitive previste dal DM FERX Transitorio esclusivamente i Soggetti per i quali siano non sia verificata alcuna delle seguenti cause di non ammissibilità.

##### A. Imprese in difficoltà

Le imprese in difficoltà, secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione "*Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014, non possono accedere agli incentivi.

Ai sensi della citata Comunicazione della Commissione, un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

- a. nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni:
  - i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
  - ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

##### B. Soggetti per i quali ricorra una delle cause di esclusione articoli da 94 a 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

I soggetti per i quali ricorrano cause di esclusione di cui agli articoli 94 - *Cause di esclusione automatica*, e 95 - *Cause di esclusione non automatica*, del D.Lgs. 36/2023, recante *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1*

della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, non possono accedere agli incentivi.

### **C. Soggetti assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159**

Non è consentito l'accesso agli incentivi ai soggetti richiedenti assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall'articolo 67, *Effetti delle misure di prevenzione*, del D.Lgs. 159/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136". Per quanto concerne le modalità di accertamento del requisito si rimanda ai contenuti delle "Regole operative per la comunicazione di avvio lavori (accessi diretti), per la comunicazione di entrata esercizio e per l'erogazione dei prezzi di esercizio".

### **D. Imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno (Impegno Deggendorf)**

La concessione di aiuti di Stato deve essere subordinata alla verifica che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Pertanto, il beneficiario degli incentivi non deve ricadere nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti del Soggetto Richiedente stesso.

In fase di istruttoria, il GSE verifica il rispetto di tale requisito attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

## [3.2. Requisiti oggettivi](#)

### [3.2.1. Requisiti oggettivi generali](#)

#### **Possesso dei titoli necessari**

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive è necessario avere conseguito il titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, nel caso di nuova costruzione, o alla realizzazione dell'intervento di potenziamento o di rifacimento o, in alternativa, il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale (nel seguito, VIA), ove previsto, oppure il decreto di non assoggettabilità a VIA emesso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente).

Il titolo autorizzativo/abilitativo in forza del quale viene presentata la richiesta di partecipazione alla procedura competitiva e il titolo concessorio (in caso di impianto idroelettrico) devono risultare, alla data di iscrizione, validi ed efficaci e, anche a seguito di voltura, nella titolarità del Soggetto Richiedente.

Il Soggetto Richiedente, in caso di titoli autorizzativi/abilitativi che si perfezionano per "silenzio assenso", è tenuto a verificare l'effettivo conseguimento di detti titoli in data antecedente all'iscrizione alla procedura competitiva.

Per esempio, nell'ipotesi di Procedura Abilitativa Semplificata (nel seguito, PAS) si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di Conferenza di servizi, atti di Amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo.

Prima del decorso del suddetto termine, il Soggetto Richiedente non può ritenersi titolare del titolo abilitativo e, pertanto, non può presentare iscrizione alla procedura competitiva prima di tale data.

Ai fini dell'iscrizione alla procedura competitiva, il titolo abilitativo potrà intendersi conseguito in data antecedente al termine sopra indicato, esclusivamente in presenza di un atto esplicito emesso dall'Ente comunale competente che

attesti la data di conseguimento del titolo. Tale atto dovrà in ogni caso essere stato emesso dall'Amministrazione e acquisito dal Soggetto Richiedente prima dell'iscrizione alle procedure competitive.

In tutti i casi in cui il Titolo autorizzativo/abilitativo si sia perfezionato per silenzio assenso, ovvero senza specifico riscontro dell'Ente competente, è necessario fornire evidenza della data di avvenuta ricezione della richiesta del titolo da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.).

Nel caso l'intervento venga realizzato in forza della sola Comunicazione all'Ente competente, fermo restando il divieto di effettivo avvio dei lavori precedente all'iscrizione alla procedura competitiva, detta comunicazione dovrà essere stata trasmessa all'Amministrazione competente in data antecedente alla data di iscrizione alla procedura competitiva. La predetta comunicazione, insieme all'evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.), dovrà essere inclusa nella documentazione da trasmettere all'atto di iscrizione.

Nel caso di intervento non soggetto a titolo autorizzativo/abilitativo né a specifica comunicazione, ai fini dell'iscrizione alla procedura competitiva, il Soggetto Richiedente dovrà in ogni caso notificare al Comune di competenza l'intenzione di realizzare l'intervento in regime di "attività libera", fermo restando il divieto di effettivo avvio dei lavori precedente all'iscrizione alla procedura competitiva. La predetta notifica, insieme all'evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente (avvenuta protocollazione, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.), dovrà essere inclusa nella documentazione da trasmettere all'atto di iscrizione.

**Precisazioni in merito alla partecipazione alle procedure competitive di più impianti dotati del medesimo titolo**

È possibile iscrivere alle procedure competitive, in maniera distinta, più impianti dotati del medesimo titolo autorizzativo, a condizione che, dallo stesso titolo autorizzativo e/o dalla documentazione relativa al progetto autorizzato, siano identificabili i rispettivi impianti oggetto di ciascuna iscrizione.

La somma delle potenze degli impianti iscritti in forza dello stesso titolo autorizzativo non potrà in ogni caso essere superiore alla potenza riscontrabile nel titolo autorizzativo condiviso e/o nella documentazione relativa al progetto autorizzato.

Nel caso di impianti idroelettrici, in aggiunta al titolo autorizzativo/abilitativo di cui sopra o alla VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA, è necessario che il Soggetto Richiedente risulti titolare, alla data di partecipazione alle procedure competitive, del titolo concessorio per la derivazione a uso idroelettrico delle acque.

Per impianti idroelettrici su canali e cavi di Consorzi di bonifica e irrigazione, ai fini alle procedure competitive, il titolo concessorio può essere sostituito dall'autorizzazione prevista dall'articolo 166 del D.Lgs. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua. In detti casi, o per impianti dotati di titolo concessorio nella titolarità del Consorzio di bonifica e irrigazione, qualora la richiesta di iscrizione alle procedure competitive sia presentata da un soggetto diverso dal Consorzio di bonifica e irrigazione, è necessario che, alla data di presentazione, sia stato sottoscritto e registrato l'atto, redatto ai sensi del RD 368/1904, con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio e il Soggetto Richiedente o che comunque sia stato regolato il couso.

**Preventivo connessione alla rete accettato e registrazione dell'impianto sul Sistema GAUDÌ validata dal Gestore di Rete**

La partecipazione alle procedure competitive è consentita ai soli impianti per i quali il Soggetto Richiedente risulti titolare, anche a seguito di voltura, del preventivo di connessione del Gestore di Rete accettato in via definitiva, secondo le modalità di accettazione definite nel TICA.

Ai fini dell'iscrizione alle procedure competitive e dell'eventuale successiva ammissione agli incentivi a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, ferme restando la validità e l'avvenuta accettazione alla data di iscrizione, sono ammesse modifiche al preventivo di connessione accettato in via definitiva di cui il Soggetto Richiedente ha dichiarato gli estremi, unicamente se previste e avvenute secondo le modalità disciplinate dal TICA.

Secondo quanto previsto dal DM FERX Transitorio la richiesta di iscrizione alle procedure competitive può essere presentata solo a seguito dell'avvenuta registrazione dell'impianto sul Sistema GAUDÌ validata dal Gestore di Rete. Per tale ragione, si invitano i Produttori a effettuare la registrazione dell'impianto con il dovuto anticipo, tenendo in considerazione i tempi tecnici di validazione, al fine di rispettare la scadenza della chiusura del bando e a verificare, prima della presentazione della richiesta di iscrizione, che l'impianto risulti sul sistema GAUDÌ nello stato "Impianto Validato". Per impianti già registrati e validati, si raccomanda di verificare sullo stesso sistema GAUDÌ che la validazione sia in essere alla data di iscrizione e che non siano pertanto intervenuti annullamenti o decadenze della registrazione da parte di TERNA.

Si precisa che per gli impianti connessi in AT e iscritti in forza della sola VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA è ammessa la partecipazione alle procedure competitive senza che l'impianto risulti nello stato "Impianto Validato" sul sistema GAUDÌ. In tali casi il Produttore dovrà indicare "NON DISPONIBILE" nei campi dell'applicativo per la presentazione delle richieste relativi al Codice CENSIMP e al Codice Richiesta e specificare la motivazione della non disponibilità nell'apposito campo note. Per gli impianti risultati in posizione utile nella pertinente graduatoria, prima della richiesta di accesso agli incentivi, dovrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo [ferelettriche@pec.gse.it](mailto:ferelettriche@pec.gse.it) la richiesta di cambio CENSIMP e Codice Richiesta, allegando l'attestazione rilasciata dal sistema GAUDÌ con evidenza dell'avvenuta validazione del Gestore di Rete (stato "Impianto Validato" o successivi).

#### Precisazioni in merito al trasferimento di titolarità di un impianto/voltura prima della partecipazione alle procedure competitive

Nel caso di trasferimento di titolarità, prima della partecipazione alla procedura competitiva, è necessario che, all'atto della richiesta, siano stati volturati a favore del Soggetto Richiedente:

- il titolo autorizzativo/abilitativo o il provvedimento favorevole di VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA;
- il titolo concessorio (nel caso di impianti idroelettrici);
- il preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione di terzi.

In riferimento alla voltura di titolo autorizzativo/abilitativo il cui conseguimento è definito con un atto autorizzativo/abilitativo espresso (ad esempio, Autorizzazione Unica), del provvedimento favorevole di VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA o del titolo concessorio, è necessario che l'Amministrazione competente rilasci provvedimento espresso di voltura, avendo accertato il possesso in capo al soggetto subentrante dei requisiti soggettivi e oggettivi che hanno consentito il rilascio del titolo/provvedimento nei confronti del soggetto precedentemente autorizzato e sia, pertanto, stata messa in condizioni di esercitare le proprie funzioni di carattere tecnico-amministrativo tendenti alla ricognizione degli elementi legittimanti l'esercizio dell'attività.

In caso di titoli autorizzativi/abilitativi conseguiti per "silenzio assenso", la voltura si intende conseguita alla data di presentazione della stessa all'Amministrazione competente. In tal caso, è necessario fornire evidenza della data di avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.).

In riferimento alla voltura del preventivo di connessione, è necessario che, alla data di iscrizione alla procedura competitiva, il Gestore di Rete abbia preso atto della voltura, in conformità a quanto previsto dal TICA al Titolo II BIS "Voltura della pratica di connessione".

Si specifica che, nel caso di interventi di rifacimento con la connessione alla rete già esistente, per i quali non è necessario richiedere un preventivo di connessione al Gestore di Rete, è necessario che, all'atto dell'iscrizione alle procedure competitive, sia stata volturata, a favore del Produttore, la pratica di connessione (vale a dire che il soggetto subentrante deve essere identificato dal Gestore di Rete come "produttore"), ai sensi di quanto previsto dal TICA.

#### **DNSH**

Ai fini dell'accesso agli incentivi, gli interventi devono soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (*Do No Significant Harm - DNSH*).

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive il Soggetto Richiedente è tenuto a effettuare una valutazione di conformità al DNSH del progetto con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili (rif. articolo 17 del Regolamento UE 2020/852).

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (*Green Deal* europeo), ossia:

- 1) alla mitigazione dei cambiamenti climatici - un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG);
- 2) all'adattamento ai cambiamenti climatici - un'attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo sul clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- 3) all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine - un'attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- 4) all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti - un'attività economica non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- 5) alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento - un'attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- 6) alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi - un'attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Sul principio DNSH il documento di riferimento è la "*Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH*", adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 della Ragioneria Generale dello Stato, poi aggiornata con la Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022, e successive modifiche e integrazioni, da ultimo quelle introdotte con la Circolare n. 22 del 14 maggio 2024, cui si rimanda per gli approfondimenti di dettaglio. Nell'ambito della citata guida sono state definite le schede tecniche relative a ciascun settore di intervento, la cui funzione è quella di fornire una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica. Ad ogni scheda tecnica corrisponde una check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassume in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella relativa scheda.

Le schede tecniche (e le relative *check list*) delle attività associabili agli interventi incentivabili di cui al Decreto sono le seguenti:

- n. 5 - interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici;
- n. 12 - produzione di elettricità da pannelli solari;
- n. 13 - produzione di elettricità da energia eolica;
- n. 14 - produzione di elettricità da combustibili da biomassa solida e biogas;
- n. 33 - produzione di energia a partire dall'energia idroelettrica.

Il Soggetto Richiedente, in fase di presentazione della richiesta di accesso alle procedure competitive (c.d. fase *ex ante*) dovrà dunque dichiarare nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio (nel seguito anche DSAN) di iscrizione alla procedura, di aver effettuato le proprie valutazioni di conformità finalizzate a garantire che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ovvero che saranno attuate tutte le soluzioni di adattamento climatico e le azioni mitigative eventualmente individuate, risultando conforme alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale.

La suddetta valutazione deve essere effettuata mediante la compilazione delle *check list* applicabili per la tipologia di impianto oggetto dell'iscrizione, scaricandole direttamente dalla sezione dedicata disponibile sul sito del GSE ([www.gse.it](http://www.gse.it)).

Il Produttore dovrà conservare per tutta la durata del periodo di incentivazione le *check list* compilate e tutta la documentazione necessaria ad attestarne il rispetto per assicurare la conformità dell'intervento realizzato al principio DNSH in essa indicata, rendendole disponibili al GSE qualora richieste nell'ambito delle proprie attività di controllo.

Il rispetto dei requisiti DNSH potrà essere accertato già nell'ambito della valutazione dei documenti allegati all'istanza di partecipazione alle procedure.

Qualora l'intervento sia sottoposto ad una Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), o ad una verifica di assoggettabilità a VIA (ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), gli elementi di verifica sopra descritti saranno direttamente riscontrabili all'interno del parere rilasciato dall'Ente (Decreto di approvazione), che conterrà specifiche prescrizioni operative e il piano di monitoraggio ambientale in grado di garantire il necessario livello di sostenibilità.

Nel caso in cui gli impianti realizzati subiscano modifiche di qualsiasi natura (ad es. impiantistiche) durante la loro vita utile, il rispetto del principio del DNSH dovrà sempre essere rispettato sia nella fase di progettazione dei nuovi interventi (fase *ex ante*) che nella successiva realizzazione, messa in servizio e conduzione (fase *ex post*).

#### **Obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento**

Ferme restando le determinazioni dell'ARERA in materia di dispacciamento, ai fini dell'accesso al meccanismo di supporto, il DM FERX Transitorio prevede l'obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento.

Nel caso di partecipazione alle procedure competitive per una quota di potenza inferiore alla potenza nominale dell'impianto, l'obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento si intende da rispettare per l'intera potenza nominale dell'impianto realizzato.

#### **Solidità finanziaria**

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, è necessario il possesso del requisito di solidità finanziaria adeguata all'iniziativa per la quale si chiede l'accesso al meccanismo di supporto DM FERX Transitorio, da dimostrare attraverso l'evidenza di uno dei seguenti requisiti:

- a. dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del Soggetto Richiedente in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, redatta secondo l'Allegato 1.e alle presenti Regole Operative, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento, redatto secondo l'Allegato 1.f alle presenti Regole Operative;
- b. capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto/intervento nella seguente misura:
  - il 10% sulla parte dell'investimento fino a 100.000.000 €;
  - il 5% sulla parte dell'investimento eccedente 100.000.000 € e fino a 200.000.000 €;
  - il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i 200.000.000 €;

dove l'importo dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto è convenzionalmente determinato come prodotto della quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede la partecipazione ("quota potenza richiesta") per il costo specifico di investimento indicato nella seguente tabella.

Tipologia impianto	Costo specifico di investimento [€/kW]
Fotovoltaico	900
Eolico	1.420
Idroelettrico	3.160
Gas residuati dai processi di depurazione	3.500

Tabella 3 - Costi specifici di investimento per tipologia di impianto

Si precisa che ai fini dell'attestazione della solidità finanziaria ed economica, la capitalizzazione di cui alla lettera b), dichiarata secondo l'Allegato 1.g alle presenti Regole, non è estendibile al gruppo societario di appartenenza, come invece previsto per la dichiarazione dell'Istituto bancario di cui alla lettera a).

#### **Avvio dei lavori successivo alla data di partecipazione alla procedura competitiva**

Non è consentito l'accesso al meccanismo di supporto DM FERX Transitorio agli impianti per i quali siano stati avviati i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure competitive.

Si precisa, al riguardo, che un intervento per il quale i relativi lavori di realizzazione risultino avviati prima della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva non può accedere agli incentivi previsti dal DM FERX Transitorio anche laddove sia stata rilasciata una variante al titolo abilitativo originario.

#### **Precisazioni in merito al requisito dell'avvio dei lavori**

Nel caso l'intervento possa essere realizzato in forza della sola Comunicazione all'Ente competente, detta comunicazione, necessaria ai fini del soddisfacimento del requisito relativo al possesso del titolo abilitativo, non costituisce avvio dei lavori. In tali casi il Soggetto Richiedente dovrà comunque dichiarare, all'atto dell'iscrizione dell'impianto alla procedura competitiva, che i lavori non risultano avviati alla data di iscrizione stessa.

#### **3.2.2. Requisiti specifici per tipologia di impianto**

Fermo restando l'obbligo del rispetto delle prescrizioni della normativa tecnica in materia di qualità e sicurezza, per tutti gli interventi, ai fini della partecipazione alle procedure competitive e per l'accesso al meccanismo di supporto del DM FERX Transitorio, l'Allegato 3 del medesimo decreto prevede il rispetto di alcuni requisiti specifici per alcune tipologie di impianto.

#### **Impianti fotovoltaici**

Per gli impianti fotovoltaici, la partecipazione alle procedure competitive prevede l'impegno al rispetto dei seguenti requisiti, al quale è comunque subordinato l'eventuale successivo accesso ai meccanismi di supporto a seguito dell'entrata in esercizio:

- a. sono realizzati con componenti di nuova costruzione o rigenerati, e pertanto mai impiegati in altri impianti;
- b. i moduli fotovoltaici devono essere immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i.; detto requisito deve essere rispettato anche in caso di interventi di sostituzione dei moduli nel corso del periodo di incentivazione;
- c. per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati su coperture in eternit o comunque contenenti amianto, tali superfici devono essere completamente rimosse con interventi documentati secondo quanto indicato nell'Allegato 2.a delle presenti Regole Operative e nelle *Regole operative per la comunicazione di avvio lavori (accessi diretti), per la comunicazione di entrata esercizio e per l'erogazione dei prezzi di esercizio*.

#### **Precisazioni sul rispetto del requisito di rimozione eternit**

Si specifica che, ai fini dell'applicazione del criterio di priorità in caso di rimozione integrale della copertura in eternit o amianto di cui all'articolo 7, comma 6, lett. a) del DM FERX Transitorio e della correzione del prezzo di aggiudicazione di cui all'Allegato 1, paragrafo 2 del Decreto FERX Transitorio per la rimozione di eternit o amianto, l'intervento di rimozione dell'eternit e/o dell'amianto deve essere effettuato contestualmente all'installazione dell'impianto fotovoltaico o comunque avviato successivamente alla data di presentazione della richiesta di

partecipazione alla procedura competitiva. Per il criterio e la correzione del prezzo, inoltre, trovano applicazione le disposizioni di cui dall'articolo 5, comma 5, lettera e) del D.Lgs. 199/2021:

- 1) *non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;*
- 2) *gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.*

Per maggiori dettagli rispetto all'applicazione dei suddetti requisiti, si rimanda a quanto specificato al [paragrafo 4.5.1](#) per l'applicazione del criterio di priorità "Rimozione integrale della copertura in eternit o comunque contenente amianto" e nelle *Regole operative per la comunicazione di avvio lavori (accessi diretti), per la comunicazione di entrata in esercizio e per l'erogazione dei prezzi di esercizio*.

### **Impianti a gas residuati dai processi di depurazione**

Per gli impianti a gas residuati dai processi di depurazione, la partecipazione alle procedure competitive prevede l'impegno al rispetto dei seguenti requisiti, al quale è comunque subordinato l'eventuale successivo accesso ai meccanismi di supporto a seguito dell'entrata in esercizio:

- a. per impianti di potenza termica nominale uguale o superiore a 2 MW è necessario il rispetto dei requisiti di sostenibilità di cui al Titolo V, Capo II del D.Lgs. 199/2021 e, in particolare, all'articolo 42 del citato decreto:
  - i. criteri di sostenibilità specifici di cui ai commi da 5 a 10;
  - ii. i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al comma 11 e 12;
  - iii. criteri di efficienza energetica di cui ai commi 13 e 14.

L'articolo 43 del medesimo D.Lgs. 199/2021 prevede, anche per garantire il rispetto dei criteri sopra richiamati, la certificazione di "*ogni partita di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi o gassosi di origine non biologica, carburanti derivanti da carbonio riciclato. A tal fine, tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione aderiscono al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità ovvero a un sistema volontario di certificazione*".

- b. le vasche del digestato tal quale degli impianti devono essere di volume pari alla produzione di almeno trenta giorni e dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per produzione elettrica o biometano, ad eccezione dei casi in cui il digestato non venga stoccato ma avviato direttamente al processo di compostaggio. Tale requisito costruttivo deve essere esplicitamente deducibile dai documenti allegati al titolo autorizzativo (relazione di progetto, elaborati grafici di progetto, etc.). In particolare, sia in sede di iscrizione alle procedure competitive sia in sede di richiesta di accesso agli incentivi, tale requisito sarà oggetto del seguente controllo:

$$V_{\text{tot}} \geq Q_d \times 720$$

Laddove:

$V_{\text{tot}}$  è la  $\sum V_i$  dove  $V_i$  è il volume della *-iesima* vasca di raccolta del digestato tal quale impiegata nell'impianto;

$Q_d$  è la produzione media annua di digestato in mc/giorno o ton/giorno, considerando la densità indicata nella relazione di progetto per il digestato o in via cautelativa pari a 1.000 kg/mc;

720 sono le ore corrispondenti a 30 giorni.

### **Impianti idroelettrici**

Per gli impianti idroelettrici, la partecipazione e l'accesso ai meccanismi di supporto del DM FERX Transitorio sono subordinati al rispetto delle caratteristiche di cui all'Allegato 3, paragrafo 1, lettera a) del medesimo decreto,

overosia, fatti salvi i casi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di concessione, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- i. è rispettata una delle caratteristiche costruttive:
  1. sono realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
  2. utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
  3. utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa, anche ove le briglie siano o siano state al servizio di impianti idroelettrici;
  4. utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
- ii. la concessione di derivazione è conforme alle:
  - *“Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante da effettuare per le domande di derivazione idrica, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali [...]”*, approvate con DD del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (cd. STA), n. 29/STA del 13/2/2017, in particolare alle tabelle dell’Allegato A del medesimo DD:
    - 11 – *“matrice del rischio ambientale, con note specifiche”*;
    - 13 – *“significato della classe di rischio ambientale, con note specifiche”*;
  - *“Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000”*, approvate con DD del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (cd. STA), n. 30/STA del 13/2/2017;
  - condizioni di cui all’articolo 4.7 della Direttiva 2000/60/CE, come recepite dall’articolo 77.10-bis del D.Lgs. 152/2006 (come previsto nel DD n. 29/STA del 13/2/2017 in considerazione delle modifiche fisiche del corpo idrico conseguenti la concessione medesima).

Per gli impianti idroelettrici che vengono iscritti alle procedure competitive in forza di una delle caratteristiche costruttive di cui al precedente punto i., il rispetto della caratteristica dichiarata deve essere dimostrato mediante specifica attestazione rilasciata dall’Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitato nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare. Al riguardo si raccomandano i Soggetti Richiedenti di verificare con attenzione l’eventuale presenza del riferimento esplicito al rispetto, da parte dell’impianto, della caratteristica dichiarata ai fini dell’applicazione del criterio e, in caso di non acclarata evidenza o indicazione parziale, richiedere cautelativamente l’attestazione completa ed esplicita dal parte dell’Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione del possesso della caratteristica costruttiva di cui ai punti 1., 2., 3., 4. soprariportati.

Per gli impianti idroelettrici che vengono iscritti alle procedure competitive in forza della conformità richiamata nel precedente punto ii., è necessario che la conformità sia verificata e dichiarata dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), istituito con la Legge 132/2016 ([www.snambiente.it](http://www.snambiente.it)), su richiesta del concessionario e ai soli fini dell’accesso ai meccanismi di supporto di cui al DM FERX Transitorio, a supporto dell’Autorità concedente, sulla base di un’apposita istruttoria. A tale scopo, l’Allegato 3 del DM FERX Transitorio specifica altresì che:

- l’Autorità concedente è tenuta a fornire al SNPA ogni dato utile per l’espletamento della verifica alla documentazione da trasmettere al GSE ai fini della partecipazione alle procedure competitive;
- sulla base delle richieste pervenute, entro il 30 marzo 2025 (30 giorni dalla pubblicazione del DM FERX Transitorio), il SNPA pubblica il calendario dell’avvio delle istruttorie;

- il calendario di cui al precedente alinea deve essere aggiornato semestralmente sulla base delle domande eventualmente pervenute successivamente;
- l'istruttoria su ciascuna richiesta si completa entro 90 giorni dalla data in cui tutti i sopra richiamati dati utili risultano regolarmente pervenuti;
- i costi dell'istruttoria del SNPA per la verifica della conformità sono a carico del richiedente, secondo le regole già previste per l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 124.11 D.Lgs. 152/2006 e precisate da SNPA sul proprio sito internet entro il 15 marzo 2025 (15 giorni dalla data di entrata in vigore del DM FERX Transitorio).

Attese le sopra riportate previsioni del DM FERX Transitorio in relazione al requisito di cui al punto ii., si specifica che in sede di iscrizione alle procedure competitive, i Soggetti Richiedenti degli impianti ricadenti nella casistica in parola dovranno allegare alla richiesta d'iscrizione l'atto espresso del SNPA di dichiarazione della verifica positiva della conformità della concessione di derivazione alle sopra menzionate Linee Guida e condizioni.

#### 4. Procedure competitive pubbliche per l'accesso agli incentivi

L'accesso al meccanismo di supporto, per gli impianti di potenza nominale cumulata o con aumento della potenza nominale in caso di potenziamento superiore a 1 MW, avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive bandite dal GSE in cui vengono messi a disposizione specifici contingenti di potenza distinti per tipologia di impianto.

Ai fini dell'accesso alle procedure competitive, i Soggetti Richiedenti devono presentare preliminarmente una manifestazione di interesse, secondo le modalità descritte nel successivo [paragrafo 4.3.2.](#)

Con specifico avviso pubblico (nel seguito anche detto "bando"), pubblicato sul proprio sito internet ([www.gse.it](http://www.gse.it)), il GSE renderà note le date di apertura e chiusura dei periodi di presentazione delle manifestazioni di interesse e delle richieste di partecipazione alle procedure competitive.

Si ribadisce al riguardo che non sarà in alcun modo possibile effettuare la richiesta di partecipazione alle procedure competitive senza aver trasmesso correttamente la relativa manifestazione di interesse entro i termini stabiliti per l'invio della stessa.

Successivamente, nell'istanza di partecipazione alle procedure competitive, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure competitive, i Soggetti Richiedenti dovranno indicare un'offerta di riduzione percentuale sul Prezzo di Esercizio Superiore, aggiornato secondo quanto successivamente meglio specificato al [paragrafo 4.2.](#) e versare una cauzione provvisoria secondo le modalità e le tempistiche definite al [paragrafo 4.4.3.](#)

Nel presente capitolo saranno illustrati tempi e modalità di svolgimento delle procedure competitive previste, le modalità e gli adempimenti previsti per la partecipazione alle procedure e per l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie. Sono inoltre disciplinati i criteri di formazione delle graduatorie e i motivi di esclusione, nonché gli effetti delle rinunce.

##### 4.1. Modalità di svolgimento e calendario

Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

A ciascuna procedura competitiva e per ogni tipologia di impianto corrisponde:

- un bando per la presentazione delle manifestazioni d'interesse;
- un bando per la presentazione delle richieste di partecipazione;
- un contingente di potenza minimo, espresso in MW;
- un contingente di potenza obiettivo, espresso in MW;
- un contingente di potenza massimo, espresso in MW;
- una graduatoria, redatta dal GSE in esito alla selezione dei progetti, che tiene conto del ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo di esercizio superiore posto a base d'asta e dell'eventuale applicazione dei criteri di priorità.

Ciascuna procedura competitiva resta aperta per un periodo di 60 giorni a partire dalla data di apertura indicata nel bando per la presentazione delle richieste di partecipazione pubblicato sul sito web del GSE e le relative graduatorie sono pubblicate entro i 90 giorni successivi alla data di chiusura.

Il GSE pubblica il bando recante i termini, i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste di partecipazione alle procedure competitive, nonché l'indicazione del contingente di capacità produttiva da assegnare, sul proprio sito internet ([www.gse.it](http://www.gse.it)).

##### 4.2. Contingenti di potenza

Il contingente approvvigionabile in ciascuna procedura competitiva è definito sulla base della curva di domanda costruita dal GSE secondo le indicazioni riportate all'Allegato 2 del DM FERX Transitorio.

Con riferimento a ciascuna procedura competitiva il GSE procede a costruire una curva di domanda caratterizzata dalla congiunzione lineare delle cinque coppie capacità/prezzo, come illustrato nella seguente Figura 1 e determinate come di seguito descritto:

- punto A: ordinata pari al *Prezzo Esercizio Superiore* e ascissa pari a zero;
- punto B: ordinata pari al *Prezzo Esercizio Superiore* e ascissa pari al *Contingente Minimo*;
- punto C: ordinata pari al *Prezzo Esercizio* e ascissa pari al *Contingente Obiettivo*;
- punto D: ordinata pari al *Prezzo Esercizio Inferiore* e ascissa pari al *Contingente Massimo*;
- punto E: ordinata pari zero e ascissa pari al *Contingente Massimo*.




Figura 1 -Curva di domanda

I prezzi di riferimento richiamati sono determinati a partire dai valori indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 del DM FERX Transitorio e riportati nella successiva Tabella 4, aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, sulla base dell'ultimo dato disponibile alla data di pubblicazione dei bandi stessi dell'indice nazionale dei prezzi alla produzione dell'industria, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra la data di entrata in vigore del DM FERX Transitorio (28/2/2025) e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. Per ciascuna procedura e tipologia di impianto, i valori aggiornati saranno indicati nei rispettivi bandi.

Tipologia impianto	Prezzo Esercizio	Prezzo Esercizio Superiore	Prezzo Esercizio Inferiore
	€/MWh	€/MWh	€/MWh
Fotovoltaico	80	95	65
Eolico	85	95	70
Idroelettrico	90	105	80
Gas residuati dai processi di depurazione	85	100	75

Tabella 4 - Prezzi di Esercizio di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 del DM FERX Transitorio

Il contingente di potenza per la prima procedura competitiva del DM FERX Transitorio è determinato sulla base di quanto disciplinato dal Decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 12 del 1° aprile 2025 recante "Progressione temporale del contingente obiettivo e metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024", (nel seguito, Decreto Direttoriale) in cui il Contingente Minimo, il Contingente Obiettivo e il Contingente Massimo sono i seguenti:

Tipologia impianto	Contingente Minimo	Contingente Obiettivo	Contingente Massimo
	MW	MW	MW
Fotovoltaico	600	1.000	8.000
Eolico	200	300	2.500
Idroelettrico	30	60	500
Gas residuati dai processi di depurazione	1,1	2	20

Tabella 5 - Contingenti di riferimento di cui al Decreto Direttoriale

Alla chiusura della finestra di presentazione delle manifestazioni di interesse il valore di ciascuno dei suddetti contingenti sarà rideterminato, per ciascuna tecnologia, come minimo tra la somma delle potenze di tutte le manifestazioni di interesse, decurtata del 10% e il valore sopra definito nella Tabella 5.

Ai fini dell'individuazione della quota di contingente assegnato al singolo intervento (qualora ammesso in posizione utile) farà fede la *quota di potenza richiesta* come definita al [paragrafo 2.2](#) delle presenti Regole Operative.

In esito all'espletamento della prima procedura il Ministero valuterà l'apertura di un ulteriore bando dandone comunicazione con proprio decreto.

#### 4.3. Modalità di partecipazione

Le manifestazioni di interesse, le richieste di partecipazione alle procedure competitive e la documentazione da allegare devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante l'applicazione informatica, denominata Portale FER-X, per il cui utilizzo si rimanda, oltre a quanto riportato nel presente capitolo, alla *"Guida all'utilizzo del Portale FER-X"*. Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

L'invio della manifestazione di interesse e dell'eventuale richiesta di partecipazione alle procedure competitive implica l'integrale conoscenza e accettazione delle presenti Regole Operative, dei bandi e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

Il caricamento delle richieste può avvenire esclusivamente durante il periodo di apertura delle procedure, individuato dai relativi bandi. Sarà considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancata o ritardata ricezione della richiesta di iscrizione; a tal fine faranno fede esclusivamente la data e l'orario come registrati nel Portale FER-X.

L'invio della manifestazione di interesse e dell'eventuale richiesta di partecipazione alle procedure competitive entro il rispettivo termine di chiusura del periodo di presentazione è nell'esclusiva responsabilità del Soggetto Richiedente.

Il GSE si riserva di interrompere, per il tempo strettamente necessario, l'accesso al Portale FER-X, qualora intervengano esigenze straordinarie, senza che da ciò possa derivare una pretesa di differimento del termine di chiusura del periodo di presentazione interessato.

Si raccomanda, pertanto, ai Soggetti Richiedenti di prendere visione delle presenti Regole Operative e di collegarsi al Portale FER-X con il dovuto anticipo.

##### 4.3.1. Portale per l'iscrizione alle procedure competitive

Le manifestazioni di interesse e le richieste di partecipazione alle procedure competitive devono essere trasmesse attraverso il Portale FER-X, esclusivamente secondo le modalità illustrate nel presente capitolo e dettagliate nella *Guida all'utilizzo del Portale FER-X*.

Il Portale FER-X è interoperabile con il sistema GAUDÌ, gestito da TERNA al fine di consentire un'interazione quanto più efficace tra i due sistemi. Prima di inoltrare la richiesta di iscrizione alle procedure competitive al GSE, il Produttore è tenuto a effettuare la registrazione dell'impianto su GAUDÌ, che dovrà essere stata validata dal Gestore di Rete. Per tale motivo, sarà possibile inviare la richiesta di iscrizione solo dopo che l'impianto sia passato su GAUDÌ nello stato

“Impianto Validato”, indicativo della validazione del Gestore di Rete, ad eccezione degli impianti che si iscrivono alle procedure competitive in forza della sola VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA come precisato al [paragrafo 3.2.1](#).

In conformità con il sistema GAUDÌ, l’inserimento nei campi specifici del Portale FER-X della potenza dell’impianto deve essere effettuato indicando i valori in kW.

A titolo esemplificativo, nel caso di un impianto fotovoltaico costituito da 315 moduli, ciascuno di potenza nominale pari a 225 W, il valore di potenza deve essere convertito in kW e indicato come pari a 70,875 kW.

Per poter accedere al Portale FER-X, il Produttore deve preliminarmente registrarsi come Utente sul sito del GSE nella sezione Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it/>) e, solo successivamente, richiedere l’accesso al Portale FER-X. I dati anagrafici richiesti comprendono anche il codice fiscale e/o la partita IVA necessari ai fini dell’individuazione del corretto regime fiscale al quale assoggettare gli incentivi. Il sito del GSE, nella sezione Area Clienti, rilascia all’Utente le credenziali personali di accesso (User ID e Password) e, tramite e-mail inviata all’indirizzo indicato in fase di registrazione, un portafoglio PIN da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori utenti che il Produttore intenda autorizzare a operare per suo conto sul Portale FER-X.

Gli utenti autorizzati a operare sul Portale FER-X sono tenuti a conservare le credenziali e i codici PIN così ottenuti con la massima diligenza, a mantenerli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare danni al GSE o a terzi. Il Soggetto Richiedente e gli eventuali utenti autorizzati, consapevoli che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al Soggetto Richiedente, esonerano il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, derivanti dall’utilizzo delle credenziali e, in generale, dall’utilizzo improprio o comunque pregiudizievole. In tali casi il GSE si riserva di esperire le azioni consentite dall’ordinamento a tutela del proprio operato a fronte di eventuali danni subiti.

Il Portale FER-X attraverso le sole credenziali personali (User ID e Password) rilasciate dal GSE consente la formazione di una manifestazione di interesse o della relativa richiesta di partecipazione alle procedure competitive, la compilazione dei dati che è necessario indicare, il caricamento della documentazione da allegare e la generazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, da sottoscrivere per la richiesta, ma non consente di effettuare l’invio al GSE della richiesta stessa.

Il Portale FER-X consente anche l’invio della richiesta laddove il soggetto che intenda sottoscrivere la manifestazione di interesse o la dichiarazione di partecipazione alla procedura competitiva (Soggetto Richiedente, indicato come Titolare se persona fisica o Legale Rappresentante se persona giuridica, Procuratore Speciale o Delegato) abbia effettuato l’accesso al Portale FER-X identificandosi mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Il Portale FER-X, così come previsto dal DM FERX Transitorio, consente la presentazione delle richieste di partecipazione alle procedure competitive esclusivamente per gli impianti per i quali sia stata precedentemente presentata la manifestazione di interesse. Le modalità di presentazione e invio delle richieste sono descritte in dettaglio nel [paragrafo 4.3.2](#).

Si specifica che alcuni dati da indicare sul Portale FER-X, quali ad esempio le potenze di targa degli alternatori ai fini della determinazione della potenza, nel caso di un impianto eolico di potenza fino a 500 kW, potrebbero non essere disponibili in forma definitiva all’atto dell’iscrizione alle procedure competitive.

In tali casi, è necessario indicare i dati coerentemente a quanto riportato nel progetto autorizzato.

Si rappresenta che il GSE non può fornire specifica assistenza ai fini dell’iscrizione, potendo eventualmente fornire chiarimenti solamente ai quesiti di carattere generale mediante la pubblicazione, sul proprio sito internet (<https://supportogse.service-now.com>), di specifiche FAQ.

Si invitano pertanto i Soggetti Richiedenti ad assumere, nella compilazione delle informazioni richieste, l’atteggiamento eventualmente più “conservativo”, caricando sul Portale FER-X, ove ritenuto utile, a corredo della richiesta di partecipazione alle procedure competitive, una breve nota riportante le assunzioni in base alle quali la dichiarazione stessa è stata resa. Tale nota avrà lo scopo di illustrare le ragioni sottese alle dichiarazioni rese in

merito ad un determinato dato o una determinata circostanza da parte del Soggetto Richiedente, così da circoscrivere le eventuali contestazioni e le relative conseguenze in caso di accertata dichiarazione non veritiera.

#### 4.3.2. Manifestazione di interesse alla partecipazione alle procedure competitive

Come specificato nei precedenti paragrafi, ai fini dell'accesso alle procedure competitive il Soggetto Richiedente deve aver preliminarmente presentato una manifestazione di interesse per l'impianto che intende realizzare.

È possibile inviare la manifestazione di interesse esclusivamente mediante il Portale FER-X e solo all'interno del periodo di presentazione indicato nel relativo bando.

Per presentare una manifestazione di interesse il Soggetto Richiedente è tenuto al pagamento degli oneri istruttori secondo le modalità dettagliate nel [capitolo 5](#).

Il Portale FER-X richiederà all'utente le informazioni utili a caratterizzare l'iniziativa in progetto. Si riporta nel seguito l'indicazione delle principali informazioni da inserire, rimandando per maggiori dettagli alla *Guida all'utilizzo del Portale FER-X*:

- CODICE CENSIMP e CODICE RICHIESTA: attribuiti da TERNA nell'ambito della registrazione dell'impianto sul Sistema GAUDÌ.

Al riguardo, si rappresenta che il Portale FER-X effettua una verifica di coerenza dei codici indicati rispetto ai codici validati sul Sistema GAUDÌ.

La registrazione dell'impianto sul Sistema GAUDÌ, la verifica dell'avvenuta validazione e l'eventuale aggiornamento dei dati indicati sono posti in capo al Soggetto Richiedente, si rinnovano al riguardo le raccomandazioni indicate al [paragrafo 3.2.1](#).

Si rappresenta inoltre che non è consentito presentare più di una manifestazione di interesse con i medesimi CODICE CENSIMP e CODICE RICHIESTA per la stessa procedura competitiva. Nel caso si intenda modificare una manifestazione di interesse inviata, è pertanto necessario, esclusivamente all'interno del periodo di presentazione, annullare la richiesta inviata e presentarne una nuova. Il Portale FER-X consentirà il caricamento relativamente ad una nuova manifestazione di interesse dei CODICE CENSIMP e CODICE RICHIESTA della manifestazione di interesse già inviata solo a valle dell'annullamento di quest'ultima.

Si precisa in proposito che è comunque consentito indicare "NON DISPONIBILE" nei campi dell'applicativo relativi a CODICE CENSIMP e CODICE RICHIESTA, dovendo però in questo caso obbligatoriamente specificare la motivazione della non disponibilità nell'apposito campo note.

- TIPOLOGIA IMPIANTO: è richiesto di scegliere la tipologia di impianto e la categoria d'intervento tra quelle consentite dal DM FERX Transitorio. Per il dettaglio degli interventi ammissibili per le tipologie di impianto previste, si invita a consultare il [paragrafo 2.1](#) delle presenti Regole Operative.
- DATI DI POTENZA: è necessario indicare i valori di Potenza nominale, Potenza nominale cumulata e Quota potenza richiesta, oltre all'eventuale Potenza necessaria al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 199/2021 per edifici di nuova costruzione, come specificati nel [paragrafo 2.2](#).
- UBICAZIONE DELL'IMPIANTO: è richiesto di indicare l'indirizzo e le coordinate geografiche dei principali componenti dell'impianto.
- DATI TITOLI AUTORIZZATIVI: i dati relativi al titolo autorizzativo o al provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale o al decreto di non assoggettabilità a VIA non sono obbligatori ai fini della trasmissione al GSE della manifestazione di interesse, ma utili alla caratterizzazione dell'intervento. Si prega, pertanto, di compilarli qualora già disponibili, sarà possibile in ogni caso modificarli nella successiva fase di presentazione della richiesta di partecipazione alle procedure competitive.
- DATI AMMINISTRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI COSTI DI ISTRUTTORIA

La manifestazione d'interesse viene resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00. Il Soggetto che sottoscrive la dichiarazione è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera; è altresì consapevole che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75 D.P.R. 445/2000).

La manifestazione d'interesse può essere presentata e sottoscritta, nell'interesse del Soggetto Richiedente, da parte del Procuratore Speciale, in forza di procura speciale, o dal Delegato, in forza del conferimento del potere di rappresentanza.

La manifestazione di interesse può essere annullata, sottoscrivendo specifica comunicazione di annullamento reperibile sul Portale FER-X.

Nell'ipotesi sia il Delegato a presentare la manifestazione d'interesse, il Soggetto Richiedente dovrà rendere specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, reperibile sul Portale FER-X, nell'ambito della quale viene dichiarato di aver conferito a soggetto terzo il potere di rappresentanza.

#### PRECISAZIONI IN CASO DI CONFERIMENTO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA E DI PROCURA SPECIALE

Il Delegato/Procuratore Speciale agirà nell'interesse del Soggetto Richiedente, rendendo dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/00 con le ovvie implicazioni che derivano in termini di dichiarazioni non veritiere.

Il Soggetto Richiedente deve aver messo a disposizione del Delegato/Procuratore Speciale i dati e la documentazione in ragione della quale il Delegato/Procuratore Speciale renderà le dichiarazioni.

Il Soggetto Richiedente è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/00, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera seppur resa per il tramite del Delegato/Procuratore Speciale e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza.

Il Soggetto Richiedente è comunque responsabile delle dichiarazioni rese dal Delegato/Procuratore Speciale e dell'eventuale comportamento illegittimo da questi assunto, in quanto sussiste, a proprio carico, un onere di vigilanza sull'attività compiuta dal Delegato/Procuratore Speciale. A tal fine, il Delegato/Procuratore Speciale è tenuto a sottoporre la DSAN al controllo del Soggetto Richiedente, il quale ne deve avallare l'operato.

Il conferimento del potere di rappresentanza non preclude al delegante il potere di formare, presentare e annullare la manifestazione di interesse.

In ogni caso il potere di rappresentanza può essere revocato inviando la dichiarazione di revoca del potere di rappresentanza, reperibile sul Portale FER-X a seguito dell'invio della richiesta.

Solo dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati richiesti, nella sezione *Conferma e Invia*, sarà possibile visualizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti. Per effettuare l'invio, il Soggetto Richiedente, o suo Procuratore Speciale o Delegato, previo accesso al Portale FER-X dall'Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it/>) attraverso l'identificazione tramite SPID, dovrà confermare la presa visione della dichiarazione generata e la sua sottoscrizione, utilizzando l'apposita funzionalità *Conferma e Invia*. La DSAN firmata e la ricevuta di avvenuto invio della manifestazione di interesse saranno rese disponibili nella sezione *Allegati* della pratica sul Portale FER-X.

Per il dettaglio di tutti i campi presenti sul Portale e delle funzionalità di Delega, si rimanda alla *Guida all'utilizzo del Portale FER-X*.

Si precisa che i dati indicati nella manifestazione di interesse, con esclusione delle informazioni inerenti alla registrazione e validazione dell'impianto sul sistema GAUD) di TERNA Spa (codice CENSIMP e codice RICHIESTA solo nel caso questi siano stati indicati come non disponibili) e al titolo autorizzativo, non saranno modificabili in fase di iscrizione alla procedura competitiva. Pertanto, nel caso si rendesse necessaria la modifica successivamente all'invio della manifestazione di interesse, sarà necessario, esclusivamente all'interno del periodo di presentazione, annullare la manifestazione inviata e presentarne una nuova indicando il valore aggiornato.

In caso di annullamento tramite l'apposita funzionalità del Portale FER-X e successivo caricamento di una nuova manifestazione di interesse, il Soggetto Richiedente è obbligatoriamente tenuto al versamento di un nuovo contributo, qualora già effettuato, a copertura delle spese di istruttoria di cui al [capitolo 5](#).

Il GSE provvederà a restituire gli importi riferiti alle manifestazioni di interesse esclusivamente in caso di annullamento entro il periodo di presentazione specificato nel relativo bando, accreditando tali somme sulle coordinate bancarie indicate dal Soggetto Richiedente nel Portale FER-X.

Si precisa infine che è consentito presentare manifestazioni di interesse per un massimo di tre volte per iniziativa. Tale numero massimo si intende cumulativo delle manifestazioni di interesse complessivamente inviate (e non annullate) ai sensi del DM FERX Transitorio e nei meccanismi di supporto successivi. Nel caso in cui, nell'ambito della relativa procedura, sia stata presentata un'offerta al di sotto del prezzo di esercizio e l'impianto non rientri in posizione utile nella relativa graduatoria, detta presentazione non viene considerata ai fini del limite di cui al periodo precedente.

Il GSE valuterà l'idoneità delle manifestazioni di interesse presentate ai fini della determinazione dei contingenti e comunicherà all'indirizzo e-mail del referente tecnico indicato nella sezione "Riferimenti" della richiesta l'aggiornamento dello stato della manifestazione di interesse sul Portale FER-X in esito alla valutazione effettuata.

#### 4.3.3. Richiesta di iscrizione alle procedure competitive

Per le iniziative per le quali la manifestazione di interesse sia risultata idonea, nel periodo di apertura delle procedure competitive indicato nel relativo bando, il Soggetto Richiedente potrà inviare la richiesta di partecipazione alle procedure competitive sul Portale FER-X, indicando le ulteriori informazioni necessarie a caratterizzare l'istanza di partecipazione e allegando la documentazione necessaria.

Di seguito sono genericamente indicate le categorie di informazioni e documentazione da fornire all'atto della richiesta di partecipazione alle procedure competitive:

- CAUZIONE: compilazione dei dati relativi alla cauzione provvisoria (fideiussione/deposito infruttifero), per i cui dettagli si rimanda al [paragrafo 4.4](#), nonché l'impegno a prestare la cauzione definitiva;
- REQUISITI: indicazione delle caratteristiche generali dell'impianto/intervento necessarie alla verifica della rispondenza ai requisiti del DM FERX Transitorio, per i cui dettagli si rimanda al [capitolo 3](#);
- CRITERI DI PRIORITÀ: indicazione dell'eventuale applicazione dei criteri di priorità previsti dal DM FERX Transitorio per la formazione delle graduatorie, per i cui dettagli si rimanda al [paragrafo 5.5.1](#);
- OFFERTA: inserimento del valore della riduzione percentuale offerta sul Prezzo di Esercizio Superiore, per i cui dettagli si rimanda al [paragrafo 4.3.6](#);

ALLEGATI: caricamento di tutti i documenti obbligatori previsti dall'Allegato 2.a alle presenti Regole per la specifica tipologia d'impianto e per l'attestazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di priorità previsti dal DM FERX Transitorio per la formazione delle graduatorie.

La Richiesta di iscrizione alle procedure competitive viene resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00. Il Soggetto che sottoscrive la dichiarazione è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera; è altresì consapevole che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75 D.P.R. 445/2000).

La Richiesta di iscrizione alle procedure competitive può essere presentata e sottoscritta, nell'interesse del Soggetto Richiedente, da parte del Procuratore Speciale, in forza di procura speciale, o dal Delegato, in forza del conferimento del potere di rappresentanza.

La Richiesta di iscrizione alle procedure competitive può essere annullata, sottoscrivendo specifica comunicazione di annullamento reperibile sul Portale FER-X.

Nell'ipotesi sia il Delegato a presentare la Richiesta di iscrizione alle procedure competitive, il Soggetto Richiedente dovrà rendere specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, reperibile sul Portale FER-X, nell'ambito della quale viene dichiarato di aver conferito a soggetto terzo il potere di rappresentanza.

#### PRECISAZIONI IN CASO DI CONFERIMENTO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA E DI PROCURA SPECIALE

Il Delegato/Procuratore Speciale agirà nell'interesse del Soggetto Richiedente, rendendo dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/00 con le ovvie implicazioni che derivano in termini di dichiarazioni non veritiere.

Il Soggetto Richiedente deve aver messo a disposizione del Delegato/Procuratore Speciale i dati e la documentazione in ragione della quale il Delegato/Procuratore Speciale renderà le dichiarazioni.

Il Soggetto Richiedente è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/00, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera seppur resa per il tramite del Delegato/Procuratore Speciale e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza.

Il Soggetto Richiedente è comunque responsabile delle dichiarazioni rese dal Delegato/Procuratore Speciale e dell'eventuale comportamento illegittimo da questi assunto, in quanto sussiste, a proprio carico, un onere di vigilanza sull'attività compiuta dal Delegato/Procuratore Speciale. A tal fine, il Delegato/Procuratore Speciale è tenuto a sottoporre la DSAN al controllo del Soggetto Richiedente, il quale ne deve avallare l'operato.

Il conferimento del potere di rappresentanza non preclude al delegante il potere di formare, presentare e annullare la richiesta di iscrizione alle procedure competitive.

In ogni caso il potere di rappresentanza può essere revocato inviando la dichiarazione di revoca del potere di rappresentanza, reperibile sul Portale FER-X a seguito dell'invio della richiesta.

Solo dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati richiesti e aver caricato tutti i documenti obbligatori, nella sezione *Conferma e Invia*, sarà possibile visualizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN), ai sensi del DPR 445/2000, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti. Per effettuare l'invio il Soggetto Richiedente, previo accesso al Portale FER-X attraverso l'identificazione tramite SPID del Titolare/Legale Rappresentante, Procuratore Speciale o Delegato, dovrà confermare la presa visione della dichiarazione e la sua sottoscrizione utilizzando l'apposita funzionalità *Conferma e Invia*. La DSAN firmata e la ricevuta di avvenuto invio della richiesta di partecipazione saranno rese disponibili nella sezione *Allegati* della pratica sul Portale FER-X.

Il Soggetto Richiedente è inoltre tenuto a conservare, per l'intero periodo di incentivazione, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul Portale FER-X e resi mediante la succitata Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per il dettaglio di tutti i campi presenti sul Portale e delle funzionalità di Delega, si rimanda alla *Guida all'utilizzo del Portale FER-X*.

#### 4.3.4. [Modifiche e variazioni delle richieste di iscrizione e, ove presenti, della riduzione percentuale della tariffa](#)

La richiesta di partecipazione alle procedure competitive, in forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è generata automaticamente dal Portale FER-X sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Richiedente.

Nei casi in cui, successivamente all'invio della richiesta di partecipazione:

- dovessero intervenire variazioni che comportino modifiche rispetto a quanto dichiarato, quali, a titolo esemplificativo, revoca, annullamento, sospensione, sopravvenuta inefficacia e/o invalidità dei titoli autorizzativi/abilitativi/concessori;
- il Soggetto Richiedente dovesse rendersi conto di aver indicato dati inesatti o incompleti;
- il Soggetto Richiedente dovesse rendersi conto di non aver trasmesso tutta la documentazione richiesta comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione e la sussistenza dei criteri di priorità dichiarati;
- si intenda modificare l'eventuale offerta di riduzione percentuale sul Prezzo di Esercizio Superiore;

il Soggetto Richiedente potrà annullare la richiesta di partecipazione alle procedure competitive contenente dati non più rispondenti a verità o dati inesatti o incompleti, collegandosi al Portale FER-X e seguendo le istruzioni per la funzionalità di annullamento riportate nella *Guida all'utilizzo del Portale FER-X*.

Qualora, nonostante le variazioni intervenute, sussistano comunque i requisiti per presentare una nuova richiesta, il Soggetto Richiedente potrà inoltrare la stessa, ripetendo le operazioni descritte nel [paragrafo 4.3.3](#) entro e non oltre il periodo di apertura delle procedure competitive.

La nuova richiesta, inviata in sostituzione della precedente, sarà la sola a essere considerata dal GSE ai fini della formazione della graduatoria.

In caso di divergenza o di non coerenza dei dati, sarà l'ultima richiesta di partecipazione sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 dal Soggetto Richiedente o da suo Delegato/Procuratore Speciale a prevalere e a far fede ai fini della formazione della graduatoria. Ne deriva che nessuna eventuale contestazione o reclamo in tal senso sarà tenuto in considerazione.

#### 4.3.5. Responsabilità del Soggetto Richiedente in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati e documenti non veritieri o contenenti informazioni non più rispondenti a verità

La richiesta di partecipazione può essere effettuata, esclusivamente mediante il modello di DSAN generato automaticamente dal Portale FER-X, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, nella consapevolezza da parte del Soggetto Richiedente delle sanzioni penali e amministrative previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri o non più rispondenti a verità (il modello è riportato nell'Allegato 1.d delle presenti Regole Operative).

Il Soggetto che sottoscrive la dichiarazione è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera; è altresì consapevole che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75 D.P.R. 445/2000).

In caso la DSAN sia resa dal Delegato o dal Procuratore Speciale, il Soggetto Richiedente è comunque responsabile delle dichiarazioni rese dal Delegato/Procuratore Speciale e dell'eventuale comportamento illegittimo da questi assunto, in quanto sussiste, a proprio carico, un onere di vigilanza sull'attività compiuta dal Delegato/Procuratore Speciale. A tal fine, il Delegato/Procuratore Speciale è tenuto a sottoporre la DSAN al controllo del Soggetto Richiedente, il quale ne deve avallare l'operato.

Il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l'utilizzo di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità è sanzionato, come previsto dall'articolo 76 del DPR 445/2000, ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

Nel corso dell'iscrizione alla procedura competitiva, il Soggetto Richiedente è chiamato a verificare i dati e i documenti inseriti e, nella consapevolezza della loro rilevanza anche ai fini della formazione della graduatoria e delle sanzioni previste dal DPR 445/2000, a confermarne la correttezza e la veridicità.

La richiesta di partecipazione alle procedure competitive dà avvio al processo di incentivazione di cui è elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 11 del D.M. 31 gennaio 2014 (cd. "DM Controlli").

Il Soggetto Richiedente è pienamente consapevole che:

- sulla base delle presenti Regole Operative, è consentito modificare i dati e le informazioni fornite esclusivamente entro il periodo di apertura delle procedure competitive e secondo le modalità previste al [paragrafo 4.3.3](#);
- le richieste di partecipazione alle procedure competitive sono basate su autodichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 sulla base delle quali sono formate le graduatorie;

- il Soggetto Richiedente deve inviare, a pena di esclusione, tramite il Portale FER-X la documentazione descritta nell'Allegato 2.a, atta a comprovare il rispetto dei requisiti generali e il possesso delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità;
- il GSE verifica la corrispondenza tra i dati e le informazioni dichiarati dal Soggetto Richiedente e quanto riscontrabile nella documentazione obbligatoria trasmessa all'atto dell'iscrizione e, laddove rilevi l'assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti e/o dei criteri di priorità dichiarati in fase di iscrizione, determina l'esclusione dalla graduatoria. Con riferimento ai soli criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso in cui il contingente non sia saturato, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti.

Nessuna responsabilità può essere attribuita al GSE in ordine ad asseriti errori commessi all'atto della richiesta di partecipazione alle procedure competitive o di errata trasmissione della documentazione obbligatoria da parte del Soggetto Richiedente, non potendosi invocare il principio del "soccorso istruttorio", visti i principi stabiliti dal DM FERX Transitorio, la natura concorsuale delle procedure e la possibilità, offerta dal Portale FER-X, di:

- rivedere i dati già inseriti e gli allegati già caricati;
- annullare la richiesta presentata e provvedere alla relativa modifica e sostituzione.

#### 4.3.6. Riduzione percentuale offerta sul Prezzo di esercizio superiore e Prezzo di aggiudicazione

Il DM FERX Transitorio prevede per i Soggetti Richiedenti, in fase di richiesta di partecipazione alle procedure competitive, l'obbligo di formulare un'offerta di riduzione percentuale (nel seguito, "riduzione percentuale offerta") sul Prezzo di Esercizio Superiore.

Considerate le previsioni del DM FERX Transitorio, ai fini della formazione delle graduatorie delle procedure competitive, la riduzione percentuale offerta assume un'importanza rilevante; infatti, costituisce il principale criterio per il posizionamento degli impianti. Solo a parità di riduzione offerta, e in caso di saturazione del contingente, verranno infatti presi in considerazione gli altri criteri di priorità previsti dal decreto, descritti nel [paragrafo 4.5.1](#).

L'offerta di riduzione percentuale deve essere:

- espressa in cifre in percento e arrotondata alla terza cifra decimale (es: 20,152 %);
- comunicata dal Soggetto Richiedente attraverso l'apposita sezione *Offerta* del Portale FER-X, secondo le modalità descritte nella *Guida all'utilizzo del Portale FER-X*; al riguardo, si precisa che l'offerta di riduzione sarà indicata nella "*Richiesta di partecipazione alla Procedura Competitiva sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000*", generata automaticamente dal Portale FER-X sulla base dei dati inseriti, pertanto si raccomanda di verificarne la correttezza prima della sottoscrizione.

L'offerta di riduzione percentuale si applica al Prezzo di Esercizio Superiore per il calcolo del Prezzo di aggiudicazione. Per ciascuna tipologia di procedura, il Prezzo di Esercizio Superiore è determinato a partire dai valori indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 del DM FERX Transitorio (vedi Tabella 4 del [paragrafo 4.2](#) Requisiti oggettivi generali) aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, sulla base dell'ultimo dato disponibile alla data di pubblicazione dei bandi stessi e relativo all'indice nazionale dei prezzi alla produzione dell'industria, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra la data di entrata in vigore del DM FERX Transitorio (28/2/2025) e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. Per ciascuna procedura e tipologia di impianto, i valori aggiornati saranno indicati nei rispettivi bandi.

#### 4.4. Cauzione provvisoria e Cauzione definitiva

Nei paragrafi successivi, sono specificate le caratteristiche delle cauzioni provvisoria e definitiva nei casi in cui le stesse siano costituite, rispettivamente, sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, o di deposito cauzionale infruttifero.

#### 4.4.1. Caratteristiche generali delle fideiussioni

Le cauzioni, provvisoria e definitiva, da presentare ai fini della partecipazione alle procedure competitive, possono essere rese sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, che devono possedere le caratteristiche di seguito descritte.

A. Le fideiussioni bancarie devono:

- essere rilasciate da istituti bancari iscritti nell'elenco delle banche abilitate al ramo cauzioni presso Banca d'Italia (Garante);
- essere redatte secondo lo schema riportato nell'Allegato 1.h delle presenti Regole Operative a firma di un rappresentante legale del Garante dotato dei giusti poteri di firma;
- essere costituite a favore del GSE a garanzia della qualità del progetto, nel caso della fideiussione provvisoria, ovvero a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto e per la comunicazione di entrata in esercizio, nel caso di fideiussione definitiva;
- essere incondizionate ed escutibili a prima richiesta, con pagamento entro 30 giorni a semplice richiesta del GSE;
- contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

B. Le fideiussioni assicurative devono:

- essere rilasciate da compagnie assicurative iscritte presso l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);
- essere accompagnate dall'appendice, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato 1.i delle presenti Regole Operative, a firma del rappresentante legale del Soggetto Richiedente e di un rappresentante legale della compagnia assicurativa dotato dei giusti poteri di firma;
- essere corredate da giusta procura alle firme o altra documentazione (i.e. visura camerale storica con validità 6 mesi dalla data di rilascio) che attesti la validità della firma del soggetto firmatario per la compagnia assicurativa;
- essere costituite a favore del GSE a garanzia della qualità del progetto, nel caso della fideiussione provvisoria, ovvero a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto e per la comunicazione di entrata in esercizio, nel caso di fideiussione definitiva;
- essere incondizionate ed escutibili a prima richiesta, con pagamento entro 30 giorni a semplice richiesta del GSE;
- contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La fideiussione provvisoria, sia essa di natura bancaria che assicurativa, deve inoltre:

- avere una durata non inferiore a 120 giorni dalla data di comunicazione di esito della procedura competitiva, coincidente con la data ultima di pubblicazione della graduatoria;
- essere determinata in misura pari al 5% del costo d'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla procedura competitiva, determinato moltiplicando la quota di potenza richiesta, come definita al [paragrafo 2.2](#) per il costo specifico di investimento indicato in Tabella 3 del [paragrafo 3.2.1](#);

La fideiussione definitiva, sia essa di natura bancaria che assicurativa, deve inoltre:

- essere di durata annuale automaticamente rinnovabile;
- essere determinata in misura pari al 10% del costo d'investimento previsto per la realizzazione della potenza dell'impianto ammessa.

Ai fini dell'emissione della fideiussione, sia di natura bancaria che assicurativa, il costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto è indicato nella Tabella 3 del [paragrafo 3.2.1](#).

Si precisa che:

- le fideiussioni devono essere caricate nel Portale FER-X in formato digitale e firmate in cades (p7m) o pades;
- il GSE, in qualità di Ente Garantito, non è tenuto alla sottoscrizione di alcun documento relativo alla fideiussione, sia di natura bancaria che di natura assicurativa;
- le eventuali fideiussioni, sia bancarie che assicurative, rilasciate a terzi in ottemperanza a prescrizioni di tipo autorizzativo non possono considerarsi “forme di garanzia in attuazione di leggi speciali o normative di settore” e non determinano, pertanto, l’esonero dagli obblighi previsti dal DM FERX Transitorio in termini di presentazione di cauzioni (provvisoria e definitiva);
- la restituzione della fideiussione provvisoria è prevista nel caso di impianti che abbiano partecipato alle procedure competitive e che non siano risultati in posizione utile, siano stati esclusi dalla graduatoria per carenze o vizi di forma della domanda di partecipazione o i cui Soggetti Richiedenti abbiano rinunciato prima della pubblicazione della stessa graduatoria;
- nel caso in cui, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il Soggetto Richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla posizione utile in graduatoria, il GSE escute il 30% della fideiussione definitiva;
- nel caso in cui la predetta rinuncia sia comunicata fra i sei e i dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute invece il 50% della fideiussione definitiva;
- al di fuori dei suddetti casi, la restituzione della fideiussione definitiva è prevista solo a seguito della comunicazione di entrata in esercizio e dell’accettazione delle clausole contrattuali generali del contratto per il riconoscimento del prezzo di aggiudicazione ai sensi del DM FERX Transitorio.

#### 4.4.2. Caratteristiche generali del deposito cauzionale infruttifero

In alternativa alle fideiussioni bancarie o assicurative, sia provvisoria sia definitiva, i Soggetti Richiedenti possono costituire un deposito cauzionale infruttifero secondo le modalità di seguito descritte e le tempistiche nel seguito indicate.

I depositi cauzionali:

- devono essere costituiti mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato al GSE (IBAN: IT43N0200805351000500092151; Banca: Unicredit S.p.a.; BIC: UNCRITMMCS) a titolo di garanzia della qualità del progetto per la partecipazione alle procedure competitive, ovvero a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l’entrata in esercizio dell’impianto e per la comunicazione di entrata in esercizio, a seguito dell’ammissione in posizione utile in graduatoria;
- devono essere effettuati al netto delle spese bancarie.

Il deposito cauzionale provvisorio deve essere di importo pari al 5% del costo d’investimento previsto per la realizzazione della potenza dell’impianto per la quale si partecipa alla procedura competitiva determinato moltiplicando la quota di potenza richiesta, come definita al [paragrafo 2.2](#), per il costo specifico di investimento indicato in Tabella 3 del [paragrafo 3.2.1](#).

Il deposito cauzionale definitivo essere determinato in misura pari al 10% del costo d’investimento previsto per la realizzazione della potenza dell’impianto ammessa.

La restituzione del deposito cauzionale infruttifero è effettuata dal GSE sull’IBAN comunicato dal Soggetto Richiedente in fase di presentazione della cauzione.

#### 4.4.3. Tempistiche rilevanti e cause di escussione delle fideiussioni o di incameramento dei depositi cauzionali infruttiferi

La cauzione provvisoria deve essere:

- caricata nel Portale FER-X al momento dell’iscrizione alla procedura competitiva;
- restituita dal GSE entro 15 giorni:

- dalla data di pubblicazione della graduatoria ai soggetti che, in esito della procedura competitiva, non sono risultati aggiudicatari o che abbiano presentato rinuncia prima della pubblicazione della graduatoria o per le richieste non inviate;
  - dalla data di ricevimento della fideiussione definitiva, ai soggetti che, in esito della procedura competitiva, sono risultati aggiudicatari;
- **escussa/incamerata:**
- in misura pari al 100%, nel caso in cui non sia costituita la fideiussione definitiva (o non sia versato il deposito cauzionale costituito a titolo di garanzia definitiva) entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria;
  - in misura pari al 60%, in caso di rinuncia alla posizione in graduatoria da parte del Soggetto Richiedente prima del termine per la costituzione della cauzione definitiva;
  - in misura pari al 60%, in caso di comunicazione di riduzione della potenza ammessa in graduatoria prima del termine per la costituzione della cauzione definitiva. In tale circostanza, il 60% è applicato considerando il solo valore della potenza oggetto di rinuncia. In proposito, si chiarisce che la comunicazione di riduzione della potenza ammessa in graduatoria, deve essere effettuata tramite PEC all'indirizzo [ferelettriche@pec.gse.it](mailto:ferellettriche@pec.gse.it) con oggetto "FERXXXXXX - Comunicazione riduzione della potenza dell'impianto precedentemente alla costituzione della cauzione definitiva", prima della scadenza dei 90 giorni per la costituzione della cauzione definitiva. In questa ipotesi, la cauzione definitiva deve essere costituita per l'importo calcolato facendo riferimento alla potenza a seguito della riduzione oggetto della comunicazione in argomento e non per l'intera potenza ammessa in posizione utile in graduatoria.

La cauzione definitiva deve essere:

- caricata nel Portale FER-X entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, dai soggetti che, in esito alla procedura competitiva, sono risultati aggiudicatari;
- svincolata solo a seguito della comunicazione di entrata in esercizio e dell'accettazione delle clausole contrattuali generali del contratto per il riconoscimento del prezzo di aggiudicazione ai sensi del DM FERX Transitorio;
- **escussa/incamerata:**
  - nella misura del 30%, nel caso in cui, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il Soggetto Richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla posizione utile in graduatoria;
  - nella misura del 50%, nel caso in cui il Soggetto Richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla posizione utile in graduatoria fra i sei e i dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria;
  - nella misura del 100%, nel caso in cui il Soggetto Richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla posizione utile in graduatoria oltre i dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria;
  - in misura pari al 30%, 50% o 100%, in caso di comunicazione di riduzione della potenza ammessa in graduatoria, rispettivamente entro sei mesi, fra sei e dodici e oltre dodici mesi dalla pubblicazione della graduatoria. In tali circostanze, la percentuale è applicata considerando il solo valore della potenza oggetto di rinuncia. In proposito, si chiarisce che la comunicazione di riduzione della potenza ammessa in graduatoria, deve essere effettuata tramite PEC all'indirizzo [ferelettriche@pec.gse.it](mailto:ferelettriche@pec.gse.it) con oggetto il numero di pratica assegnato dal Portale "FERXXXXXX - Comunicazione riduzione della potenza dell'impianto";

- nella misura del 100%, nel caso in cui non siano rispettate le tempistiche massime per l'entrata in esercizio dell'impianto previste dal DM FERX Transitorio ovvero nel caso in cui la comunicazione di entrata in esercizio non sia trasmessa entro il termine di 90 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto;
- in caso di realizzazione di un impianto di potenza inferiore a quella ammessa in posizione utile in graduatoria. In tale circostanza, l'importo è determinato in funzione della potenza non realizzata;
- nella misura del 100%, in caso di decadenza dalla ammissione in graduatoria.

#### 4.5. Formazione della graduatoria

La graduatoria, pubblicata entro i 90 giorni successivi alla data di chiusura delle procedure competitive, è formata sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Richiedenti, ai sensi del DPR 445/2000.

Fatti salvi gli eventuali successivi controlli di cui all'articolo 42 del D.Lgs. n. 28 del 2011, ai fini della pubblicazione della graduatoria, il GSE accerta il possesso dei requisiti di partecipazione e, per i soli impianti per i quali l'applicazione dei criteri di priorità risulti determinante al fine dell'inserimento in posizione utile nella relativa graduatoria, delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità dichiarati dal Soggetto Richiedente, attraverso l'esame della documentazione che il Soggetto Richiedente, a pena di esclusione, è tenuto a trasmettere all'atto dell'iscrizione. Al riguardo si ribadisce che, la mancata evidenza del possesso dei requisiti necessari o, ove determinanti al fine dell'inserimento in posizione utile nella relativa graduatoria, dei criteri di priorità dichiarati dal Soggetto Richiedente è equiparata all'assenza dei medesimi e pertanto determina l'esclusione dalla graduatoria.

Per tutti i dettagli sulla documentazione da trasmettere all'atto della richiesta di partecipazione si rimanda all'Allegato 2.a.

Ai fini della formazione delle graduatorie, il GSE calcola, per le richieste di partecipazione risultate idonee, il prezzo offerto applicando al Prezzo di Esercizio Superiore la riduzione percentuale offerta, e quindi ordina i prezzi offerti così ottenuti in senso crescente, definendo la curva di offerta (come illustrato nella Figura 1 del [paragrafo 4.2](#)) sulla base delle rispettive quote di potenza richiesta.

A parità di riduzione percentuale offerta, il GSE ordina gli impianti nella curva di offerta applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità di seguito elencati:

- 1) solo per gli impianti fotovoltaici: rimozione integrale della copertura in eternit o comunque contenente amianto su cui è installato l'impianto;
- 2) solo per impianti fotovoltaici: interventi di rifacimento integrale e potenziamento su impianti esistenti realizzati in aree agricole sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata;
- 3) impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione dell'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021;
- 4) presenza di un sistema di accumulo dell'energia a servizio dell'impianto che garantisca almeno una modulazione giornaliera dell'energia elettrica;
- 5) sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di energia di lungo termine di durata pari almeno a 10 anni;
- 6) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Qualora le offerte caratterizzate da un prezzo inferiore al Prezzo di Esercizio non corrispondano ad almeno il contingente di potenza obiettivo incrementato del 5%, il GSE esclude le iniziative caratterizzate dal prezzo offerto maggiore, ovvero con minor ordine gerarchico in caso di parità di offerta, per una potenza pari al 5% della potenza complessivamente presentata. L'esclusione non si applica, in ogni caso, ai progetti che abbiano presentato offerte caratterizzate da prezzi al di sotto del Prezzo di Esercizio Inferiore.

Ai fini della pubblicazione delle graduatorie il GSE seleziona le offerte in modo tale che sia massimizzato il valore netto delle transazioni e, in particolare:

- nel caso in cui la curva di domanda intersechi o si sovrapponga alla curva di offerta in un tratto orizzontale della medesima, e quindi il tratto di intersezione della curva di offerta sia caratterizzato da un solo valore di prezzo offerto:
  - nel caso in cui la curva di domanda intersechi la curva di offerta in un solo punto l'ultima offerta accettata risultante in posizione utile è quella che interseca la curva di domanda;
  - nel caso in cui la curva di domanda si sovrapponga alla curva di offerta in più punti, l'ultima offerta accettata risultante in posizione utile è l'ultima offerta che si sovrappone, anche parzialmente, alla curva di domanda.

In tale circostanza rientrano, altresì, in posizione utile tutte le offerte caratterizzate da un prezzo inferiore o pari a quello dell'ultima offerta accettata e che precedono, con maggior ordine gerarchico, l'ultima offerta accettata;

Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto risultante in posizione utile nella relativa graduatoria di riferimento sia inferiore alla quota di potenza richiesta, viene ammessa in graduatoria l'intera quota di potenza richiesta;

- nel caso in cui la curva di domanda intersechi la curva di offerta in un tratto verticale della medesima e quindi il tratto di intersezione della curva di offerta sia caratterizzato da due valori distinti di prezzo offerto, l'ultima offerta accettata corrisponde a quella caratterizzata dal valore inferiore di prezzo offerto. In tale circostanza rientrano, altresì, in posizione utile tutte le offerte caratterizzate da un prezzo inferiore o pari a quello dell'ultima offerta accettata e che precedono, con maggior ordine gerarchico, l'ultima offerta accettata;
- nel caso in cui la curva di domanda non intersechi la curva di offerta, rientrano in posizione utile tutte le offerte riferite a richieste di partecipazione risultate idonee.

In relazione alla riduzione percentuale offerta sul Prezzo di Esercizio Superiore, si rimanda a quanto specificato al [paragrafo 4.3.6](#).

Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione alle procedure competitive non sono soggette a scorrimento.

#### 4.5.1. Criteri di priorità

##### **Rimozione integrale della copertura in eternit o comunque contenente amianto**

In riferimento al criterio di priorità previsto per gli impianti fotovoltaici con la rimozione integrale della copertura in eternit o comunque contenente amianto, si evidenzia l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 5, lettera e) del D.Lgs. 199/2021:

*1) non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;*

*2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.*

Per coperture catastalmente confinanti si intendono due o più coperture, i cui sedimi insistono sulla medesima particella o su particelle tra loro contigue, ovvero sia fisicamente confinanti o separate da strade, altre infrastrutture lineari o corsi d'acqua.

Le Figure 2 e 3 a seguire forniscono degli esempi, rispettivamente, di coperture catastalmente confinanti e di coperture catastalmente non confinanti:



Figura 2 - Esempi di edifici catastalmente confinanti




Figura 3 - Esempi di edifici catastalmente non confinanti

Ai fini del riconoscimento del criterio di priorità, si applicano le seguenti prescrizioni:

- l'intervento di rimozione dell'eternit e/o dell'amianto deve essere effettuato contestualmente all'installazione dell'impianto fotovoltaico o comunque avviato successivamente alla data di presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva;
- l'intervento deve comportare la rimozione della totale superficie di eternit e/o amianto esistente sulla copertura su cui si intende installare l'impianto fotovoltaico o, ove non sia presente eternit/amianto sulla copertura su cui si intende installare l'impianto fotovoltaico, sulle coperture catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto.

Il Soggetto Richiedente che intenda avvalersi del criterio di priorità dovrà allegare alla richiesta di partecipazione la documentazione attestante il rispetto dei requisiti sopra descritti, come specificata all'Allegato 2.a; in particolare si richiede particolare attenzione a dare evidenza del possesso del criterio, ove dichiarato, nella predisposizione degli allegati A6 e A8.

#### **Rifacimento integrale e potenziamento su impianti esistenti realizzati in aree agricole**

Tale criterio si applica agli interventi di rifacimento o potenziamento di impianti fotovoltaici che siano realizzati in aree agricole e che non prevedano un aumento dell'occupazione di suolo nella situazione post intervento. Il Soggetto Richiedente che intenda avvalersi del criterio di priorità dovrà allegare alla richiesta di partecipazione la documentazione attestante il rispetto del requisito sopra descritto, come specificata all'Allegato 2.a, in particolare si richiede particolare attenzione a dare evidenza del possesso del criterio, ove dichiarato, nella predisposizione degli allegati A6 e A10.

## Aree idonee

Il possesso del criterio di priorità si intende rispettato qualora l'impianto ricada integralmente in aree identificate come idonee ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. Tale requisito dovrà essere dimostrato tramite un'apposita attestazione fornita dall'Ente che ha rilasciato il titolo autorizzativo, nella quale lo stesso dichiara che l'impianto ricade in aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. In luogo dell'attestazione, qualora il titolo autorizzativo sia stato rilasciato attraverso l'emissione di un atto espresso dell'Ente competente, il rispetto del requisito può essere dimostrato attraverso un esplicito riferimento all'interno dello stesso atto espresso circa la realizzazione dell'impianto in aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i.

## Sistemi di accumulo

Al fine di garantire almeno una modulazione giornaliera dell'energia elettrica, la capacità nominale del sistema di accumulo dell'energia a servizio dell'impianto deve essere non inferiore al valore determinato dal prodotto della potenza nominale dell'impianto per la capacità specifica del sistema di accumulo indicata nella seguente tabella.

Tipologia impianto	Capacità specifica accumulo [kWh/kW]
Fotovoltaico	4
Eolico	6
Idroelettrico	14
Gas residuati dai processi di depurazione	15

Tabella 6 – Capacità specifica accumulo

La presenza del sistema di accumulo e la sua relativa capacità nominale sono attestate dalla documentazione progettuale autorizzata con il Titolo Autorizzativo o abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

## PPA

Il possesso del criterio di priorità consiste nella sottoscrizione da parte del Soggetto Richiedente di contratti di approvvigionamento di energia a lungo termine (Contratti PPA) di durata almeno pari a 10 anni. Il Soggetto Richiedente che intenda avvalersi del criterio di priorità, alla data di presentazione della richiesta di partecipazione alle procedure competitive, dovrà aver registrato il/i contratto/i PPA sulla piattaforma di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 199/2021, secondo le modalità definite dal GME, indicando il codice CENSIMP e tutti gli ulteriori elementi necessari all'identificazione univoca dell'impianto per il quale intenda beneficiare del criterio di priorità.

## Data di completamento dell'istanza

La data di completamento della domanda corrisponde alla data e all'orario riportati sulla ricevuta rilasciata dal Portale FER-X in fase di invio della richiesta di partecipazione.

### 4.6. Motivi di esclusione dalla graduatoria

Si riporta nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di circostanze che, se accertate dal GSE, comportano l'esclusione dell'impianto dalla graduatoria:

- mancato adempimento alle prescrizioni o dei termini previsti dalle norme di riferimento, dal DM FERX Transitorio, dalle presenti Regole Operative, dai bandi;
- assenza o mancata evidenza, come desumibile dalla documentazione trasmessa in allegato alla richiesta di partecipazione secondo quanto prescritto dall'Allegato 2.a, del possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure competitive;
- per i soli impianti per i quali l'applicazione dei criteri di priorità ulteriori all'offerta di riduzione del Prezzo di Esercizio Superiore risulti determinante al fine dell'inserimento in posizione utile nella relativa graduatoria, assenza o mancata evidenza del possesso di uno o più dei criteri di priorità dichiarati all'atto dell'iscrizione alle procedure competitive;
- mancato o tardivo versamento o versamento in misura inferiore al dovuto, del contributo a copertura delle spese di istruttoria;

- mancata trasmissione della documentazione obbligatoria prevista dall'Allegato 2.a alle presenti Regole Operative per la specifica fattispecie;
- sussistenza di impedimenti *ex lege* all'iscrizione alle procedure competitive e/o all'ammissione ai meccanismi di supporto, ove conosciuti dal GSE;
- sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.4 del DM FERX Transitorio
- il trasferimento a terzi dell'impianto aggiudicatario della procedura competitiva prima della stipula del contratto con il GSE per la regolazione dei prezzi di aggiudicazione.

Il Soggetto Richiedente, con la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze, in termini di esclusione, derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

#### 4.7. Rinuncia alla partecipazione alla procedura competitiva o alla posizione utile in graduatoria

L'eventuale rinuncia alla partecipazione alla procedura competitiva presentata successivamente alla chiusura del periodo di presentazione delle richieste può essere comunicata al GSE esclusivamente mediante l'apposita funzionalità presente sul Portale FER-X, per i cui dettagli si rimanda alla *Guida all'utilizzo del Portale FER-X*. La rinuncia presentata successivamente alla pubblicazione della graduatoria nella quale l'iniziativa è risulta in posizione utile determina l'escussione della fideiussione o l'incameramento del deposito cauzionale con le modalità precisate al [paragrafo 4.4.3](#).

#### 4.8. Decadenza dalla graduatoria

Si riporta nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di circostanze che, se accertate dal GSE in fase di istruttoria della comunicazione di entrata in esercizio, comportano la decadenza dalla posizione utile in graduatoria e la conseguente perdita del diritto ai meccanismi di supporti previsti dal DM FERX Transitorio.

- Entrata in esercizio successiva ai tempi previsti dal DM FERX Transitorio

La mancata entrata in esercizio entro l'ulteriore termine massimo di 15 mesi rispetto ai 36 mesi che decorrono dalla data di pubblicazione delle graduatorie comporta la decadenza dalla graduatoria.

I termini previsti dal DM FERX Transitorio per l'entrata in esercizio degli impianti iscritti alle procedure competitive sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'Autorità competente, con provvedimento che rechi espresso differimento dei termini legali e amministrativi dei procedimenti, e attestati da documenti comprovanti il nesso di causalità tra l'evento e il mancato rispetto del termine, o da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

- Assenza dei requisiti, dei criteri di priorità, difformità e false dichiarazioni

L'impianto decade dalla graduatoria nel caso in cui sia riscontrata da parte del GSE, successivamente alla data di pubblicazione della graduatoria, la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione alle procedure competitive e, per i soli impianti per i quali l'applicazione dei criteri di priorità ulteriori all'offerta di riduzione del prezzo di esercizio superiore sia risultata determinante al fine dell'inserimento in posizione utile nella relativa graduatoria, dei criteri di priorità dichiarati al momento dell'iscrizione, ovvero al ricorrere di una o più violazioni rilevanti così come previsto dall'articolo 11 del D.M. 31 gennaio 2014.

In caso di dichiarazioni false o mendaci, si applicano le sanzioni e le conseguenze previste dal DPR 445/2000.

- Inizio lavori in data antecedente a quella della presentazione dell'istanza di partecipazione alle procedure competitive

L'avvio dei lavori avvenuto in data antecedente a quella della presentazione dell'istanza di partecipazione alle procedure competitive (individuata nella data riportata sulla ricevuta rilasciata dal Portale FER-X in fase di invio della richiesta di partecipazione) determina la decadenza dalla graduatoria stessa (art. 3.5 DM FERX Transitorio).

- Accertamento delle cause di esclusione di cui all'articolo 3, comma 4 del DM FERX Transitorio  
Soggetti per i quali sia verificata almeno una delle cause di non ammissibilità riportate al [paragrafo 2.1](#), circa i requisiti soggettivi necessari alla partecipazione alle procedure competitive.

#### 4.9. Processo di valutazione della richiesta d'iscrizione alle procedure competitive

Il processo di valutazione della richiesta di partecipazione alle procedure competitive si articola nelle seguenti fasi:

- a) verifica della corrispondenza tra i dati e le informazioni dichiarati dal Soggetto Richiedente e quanto riscontrabile nella documentazione obbligatoria trasmessa così come descritta nell'Allegato 2.a, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici ovvero delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità;
- b) pubblicazione delle graduatorie, suddivise in 4 distinte tabelle:
  - i. Tabella A: impianti ammessi in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza;
  - ii. Tabella B: impianti esclusi;
  - iii. Tabella C: impianti ammessi in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza;
  - iv. Tabella D: impianti oggetto di rinuncia presentata dal Soggetto Richiedente successivamente alla chiusura del periodo di presentazione delle richieste.

Si ritiene opportuno precisare che, visti i principi stabiliti dal DM FERX Transitorio e la natura concorsuale delle procedure competitive, in caso di carenza della documentazione trasmessa, non è possibile per il GSE effettuare richieste d'integrazione ai Soggetti Richiedenti, non potendosi invocare il principio del "*soccorso istruttorio*".

Nel caso in cui si accerti che, in relazione alla richiesta di accesso agli incentivi, il Soggetto Richiedente abbia fornito dati o documenti non veritieri ovvero abbia reso dichiarazioni false o mendaci, fermo restando il recupero di quanto eventualmente già indebitamente percepito, il GSE applica quanto previsto in tali fattispecie dal DPR 445/2000.

## 5. Corrispettivi a copertura dei costi istruttoria

Per ciascuna manifestazione di interesse inviata è necessario corrispondere al GSE un contributo per le spese di istruttoria.

Nelle more dell'aggiornamento del DM 24 dicembre 2014, il contributo, da versare secondo le modalità di seguito riportate, è pari a:

- 100 € per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 50 kW;
- 180 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
- 600 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
- 1.420 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
- 2.300 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

Si precisa che le spese di istruttoria sono calcolate in riferimento alla potenza nominale dell'impianto.

I Soggetti Richiedenti devono versare il contributo sopra indicato maggiorato dell'IVA, ove prevista, ed effettuare il pagamento tramite PagoPA entro i termini indicati nella fattura.

Si evidenzia che il mancato riscontro del pagamento costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria.

I costi di istruttoria verranno restituiti in caso di annullamento della manifestazione di interesse presentato prima della chiusura del periodo di presentazione della stessa.

## 6. Protezione e trattamento dei dati

I dati personali comunicati dai soggetti interessati, per l'accesso ai meccanismi di supporto per la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili ai sensi del DM di riferimento, saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all'espletamento delle attività descritte nelle presenti Regole, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..

Sulla base di quanto previsto dalle richiamate fonti normative di settore, i dati oggetto del trattamento saranno gestiti nel rispetto dei principi di limitazione, proporzionalità, minimizzazione, adeguatezza e necessità ai sensi dell'articolo 5 del GDPR, fino a che non siano state esaurite le finalità del trattamento da parte del GSE e, comunque, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dai conseguenti contratti attuativi fino a 10 anni dalla conclusione degli stessi.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato.

Il GSE ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ai sensi dell'articolo 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica, e-mail: [rpd@gse.it](mailto:rpd@gse.it) - PEC: [rpd@pec.gse.it](mailto:rpd@pec.gse.it) per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l'esercizio dei diritti dei soggetti interessati riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del GDPR.

Il GSE, in qualità di Titolare del trattamento, verifica le istanze di partecipazione e ogni altra documentazione a corredo e svolge le attività di monitoraggio previste dall'articolo 48 del D.Lgs. 199/2021, dando evidenza degli effetti derivanti dall'attuazione del presente decreto.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR saranno rese disponibili ai soggetti richiedenti specifiche informative privacy, nell'ambito delle istanze presentate al GSE e degli altri atti connessi con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente, in considerazione di tale specifico contesto in cui i dati saranno trattati.

Si rammenta, infine, che il GSE cura il costante aggiornamento delle informative sulla protezione dei dati per adeguarle alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

## ALLEGATI

### Schemi di avviso, modelli e contratti-tipo

Allegato 1.a. Schema di avviso pubblico relativo alla presentazione delle manifestazioni di interesse alla partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto

Allegato 1.b. Schema di avviso pubblico relativo alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto

Allegato 1.c. Modello di istanza della manifestazione di interesse alla partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto

Allegato 1.d. Modello di istanza di partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto

Allegato 1.e. Modello di dichiarazione di capacità finanziaria

Allegato 1.f. Modello di dichiarazione impegno a finanziare l'investimento

Allegato 1.g. Modello di dichiarazione adeguata capitalizzazione

Allegato 1.h. Modello di garanzia provvisoria

Allegato 1.i. Appendice al contratto autonomo di garanzia provvisoria

### Elenco documenti

Allegato 2.a. Elenco documenti da allegare all'istanza di partecipazione alle procedure competitive



# *Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

**Direzione Generale Mercati ed Infrastrutture Energetiche**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016) e in particolare gli artt. 107 e 108;

**VISTI** gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do No Significant Harm*”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

**VISTO** il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

**VISTA** la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

**VISTO** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*” (nel seguito: decreto legislativo n. 199 del 2021) e, in particolare, il Titolo II che disciplina i regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi nazionali e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la semplificazione, perseguendo, nel contempo, l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità, ivi inclusi quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

**CONSIDERATO** che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'Autorità di regolazione per

energia reti e ambiente (nel seguito, ARERA) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW;

**CONSIDERATO**, inoltre, che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali per gli aspetti di competenza, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e, in particolare, l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*" e, in particolare, l'articolo 4 che ha modificato la denominazione di "*Ministero della Transizione Ecologica*" in "*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*";

**VISTO** altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 180, pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 7 dicembre 2023 e recante "*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 128*";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024 n. 17, recante "*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*", registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, n. 242;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 marzo 2024, n. 100 di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi sull'attività amministrativa e sulla gestione del MASE per l'anno 2024;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2023, ammesso alla registrazione da parte della Corte dei conti il 26 gennaio 2024 con n. 161, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Noce l'incarico di Direttore della Ex Direzione Generale Competitività ed Efficienza Energetica, ora Direzione Generale Mercati ed Infrastrutture Energetiche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della transizione energetica del 30 dicembre 2024 recante "*Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 con validità massima al 31 dicembre 2025*" (nel seguito, Decreto FERX Transitorio);

**VISTA** la decisione della Commissione europea C (2024) 9136 *final* del 17 dicembre 2024 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto di cui al Decreto FERX Transitorio, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**VISTO** l'articolo 12 del Decreto FERX Transitorio che al primo comma prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'accesso al meccanismo di supporto;

**RITENUTO** opportuno, nelle more del perfezionamento del quadro regolatorio, di dare rapida attuazione alle disposizioni del Decreto FERX e dunque di procedere in prima istanza con la pubblicazione di regole che disciplinano i requisiti e le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse e per la definizione delle procedure competitive al fine di consentire l'apertura dei bandi per la partecipazione alle citate procedure;

**VISTA** la proposta di Regole operative trasmessa dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito GSE) in data 19 maggio 2025, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto FERX Transitorio e acquisita con prot. MASE n. 94720 del 19 maggio 2025;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

*(Approvazione delle Regole operative GSE)*

1. Sono approvate le Regole operative elaborate e trasmesse dal GSE ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024, che disciplinano i requisiti e le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse e per la definizione delle procedure competitive allegate al presente decreto direttoriale (Allegati 1 e 2), del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

### **Art. 2**

*(Disposizioni finali)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it), e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Del presente decreto è data pubblicità attraverso pubblicazione sul sito istituzionale del GSE.

Il Direttore generale

Alessandro Noce

Alessandro Noce  
Ministero  
dell'Ambiente e  
della Sicurezza  
Energetica  
Direttore  
generale  
20.05.2025  
10:19:11  
GMT+02:00





# *Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

**Dipartimento Energia  
Direzione Generale Mercati ed Infrastrutture Energetiche**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);

**VISTA** la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

**VISTA** la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;

**VISTA** la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante “*Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997*”;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante “*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*”;

**VISTO** il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” che dispone tra l'altro all'articolo 226, l'abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” a decorrere dal 1° luglio 2023;

**VISTO** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*” (nel seguito, decreto legislativo n. 199 del 2021) e, in particolare, il Titolo II che disciplina i regimi di sostegno (nel seguito, meccanismi di supporto)

applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi nazionali e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la semplificazione, perseguendo, nel contempo, l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità, ivi inclusi quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

**CONSIDERATO** che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito, ARERA) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei meccanismi di supporto per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW;

**CONSIDERATO**, inoltre, che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali per gli aspetti di competenza, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei meccanismi di supporto per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore o uguale a 1 MW;

**CONSIDERATO** inoltre, che il predetto decreto legislativo agli articoli 6 e 7, disciplina i criteri specifici cui devono conformarsi i meccanismi di supporto, prevedendo in particolare:

- a) per gli impianti di potenza superiore al MW, che il supporto sia assegnato tramite procedure di asta al ribasso anche riferite a più tecnologie e specifiche categorie di interventi e che tali procedure siano realizzate stabilendo una programmazione di contingenti su base quinquennale;
- b) per impianti di potenza inferiore o uguale al MW, la domanda di accesso al meccanismo di supporto è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta l'iscrizione preliminare a bandi o registro, fermo restando che il supporto sia garantito fino al raggiungimento di tetti di potenza stabiliti su base quinquennale.
- c) Per gli impianti di piccola taglia il supporto favorisce l'autoconsumo e l'abbinamento degli impianti a fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo, in modo da consentire una maggior programmabilità delle fonti;
- d) per entrambi i meccanismi siano previsti sistemi di controllo e regolazione delle procedure competitive, individuando algoritmi e condizioni per la calibrazione delle quote di potenza rese disponibili nelle procedure e del livello del supporto e che le predette variazioni siano approvate con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA;

**RITENUTO** di stimolare la realizzazione degli interventi prevedendo, in linea con le disposizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'accesso diretto al meccanismo di supporto per impianti di potenza inferiore o uguale al MW e l'accesso per il tramite di procedure competitive per impianti di potenza superiore al MW;

**VISTA** la Comunicazione della Commissione Europea 2023/C 101/03 del 17 marzo 2023 che istituisce il quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (nel seguito TCTF);

**CONSIDERATO** che, il TCTF, nello specificare quali sono i criteri utilizzati per la valutazione delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare per porre rimedio alle conseguenze economiche dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e alle sue ripercussioni dirette e indirette, al paragrafo 2.5.2 disciplina gli aiuti al funzionamento per accelerare la diffusione delle energie

rinnovabili e lo stoccaggio di energia, e in particolare specifica che tali gli aiuti sono considerati compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, purché risultino soddisfatte determinate condizioni e in particolare rileva ai fini della presente disposizione:

- a) che gli aiuti siano concessi entro il 31 dicembre 2025;
- b) il prezzo di esercizio sia fissato per via amministrativa dall'autorità di regolamentazione competente per impianti che non accedono al meccanismo di supporto per il tramite di una procedura competitiva;
- c) che i beneficiari non dovrebbero ricevere aiuti alla produzione in periodi in cui il valore di mercato di tale produzione sia negativo;

**RITENUTO**, nelle more della piena approvazione di una disciplina di sostegno delle fonti rinnovabili mature che contenga tutte le rilevanti innovazioni poste in consultazione e al fine di garantire continuità con il DM 4 luglio 2019, di prevedere un regime transitorio con periodo di validità limitata al 31 dicembre 2025;

**RITENUTO** altresì opportuno, al fine di consentire l'approvazione della misura ai sensi del TCTF, prevedere:

- a) per gli impianti di potenza fino a 1 MW per i quali non è prevista la partecipazione per il tramite di procedure competitive, che i prezzi di esercizio siano determinati e aggiornati periodicamente in via amministrativa dall'ARERA;
- b) ai fini del pagamento del prezzo di aggiudicazione sulla base della mancata produzione di prevedere che il periodo di diritto al meccanismo di supporto sia calcolato al netto delle ore totali in cui si è registrata la sospensione dei pagamenti;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e, in particolare, l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 228 del 23 settembre 2021 recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*";

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243 e 22 giugno 2022, n. 109, recanti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernenti il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*" e, in particolare, l'articolo 4 che ha modificato la denominazione di "*Ministero della Transizione Ecologica*" in "*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*";

**VISTO** altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 180, pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 7 dicembre 2023 e recante "*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 128*";

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021, per come risultante dalle modifiche testé citate, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è articolato in tre Dipartimenti e dodici Direzioni Generali, oltre agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto i Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento energia (DiE);

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021, e successive modificazioni, il Dipartimento energia (DiE) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

- a) direzione generale fonti energetiche e titolo abilitativi (FTA)
- b) direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE);
- c) direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE);
- d) direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF);

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, recante *“Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2025 e il triennio 2025-2027”*, registrato dalla Corte dei conti il 5 febbraio 2025, al n. 39;

**VISTA** la nomina del Dott. Alessandro Noce alla Direzione Generale Mercati ed Infrastrutture Energetiche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica avvenuta con DPCM del 31 maggio 2024, ammesso alla registrazione, da parte della Corte dei conti, il 24 giugno 2024, al n. 240;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024 recante *“Meccanismo transitorio di supporto pe impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 con validità massima al 31 dicembre 2025”* (nel seguito, DM 30 dicembre 2024);

**VISTA** la decisione della Commissione europea C (2024) 9136 *final* del 17 dicembre 2024 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto di cui al DM 30 dicembre 2024, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**VISTO** l'articolo 6 del DM 30 dicembre 2024 che al primo comma prevede che, con il supporto tecnico di Terna e del GSE, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce con proprio decreto:

- a) la progressione temporale del contingente di potenza obiettivo messa a disposizione durante il periodo di vigenza del decreto articolata per tecnologia, secondo il formato della Tabella 1 dell'articolo 5;
- b) la metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo di cui all'Allegato 2 del decreto in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e nel rispetto del principio di effettiva concorrenzialità delle procedure competitive. In tale contesto si dovrà assicurare che i volumi messi a bando in ciascuna procedura siano inferiori in misura pari almeno al 10% rispetto al totale dei volumi per i quali è stata presentata la manifestazione di interesse di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto stesso.

## DECRETA

### Art. 1

*(Progressione temporale del contingente obiettivo e metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo)*

1. Ai sensi dell'articolo 6 comma 1, lettera a) del DM 30 dicembre 2024, la seguente tabella approva il contingente di potenza obiettivo messo a disposizione per la prima procedura articolato per tecnologia:

<b>Tecnologia</b>	<b>Contingente minimo [GW]</b>	<b>Contingente obiettivo [GW]</b>	<b>Contingente massimo [GW]</b>
Fotovoltaico	0,6	1	8
Eolico	0,2	0,3	2,5
Idroelettrico	0,03	0,06	0,5
Gas residuati dai processi di depurazione	0,0011	0,002	0,02
<b>Totale</b>	<b>0,831</b>	<b>1,462</b>	<b>11,52</b>

*Tabella 1*

2. In esito all'espletamento della prima procedura il Ministero valuterà l'apertura di un ulteriore bando dandone comunicazione con proprio decreto.

3. Ai fini della definizione della curva di domanda di cui all'Allegato 2 del DM 30 dicembre 2024 il GSE, in sede di pubblicazione dei singoli bandi tiene conto delle manifestazioni di interesse complessivamente pervenute ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 4 e 5 del DM 30 dicembre 2024 e calcola, per ciascuna tecnologia i relativi contingenti da mettere a bando come il minimo tra la somma delle potenze di tutte le manifestazioni di interesse, decurtata del 10% e il contingente di riferimento di cui alla Tabella 1 del comma 1.

### Art. 2

*(Disposizioni finali)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it), e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Del presente decreto è data pubblicità attraverso pubblicazione sul sito istituzionale del GSE.

Il Direttore generale

Alessandro Noce



Alessandro Noce  
Ministero dell'Ambiente e  
della Sicurezza Energetica  
Direttore generale  
01.04.2025 14:10:58  
GMT+02:00



## *Il Ministro dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);

**VISTA** la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

**VISTA** la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante “*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*”;

**VISTA** la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante “*Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997*”;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante “*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*”;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”;

**VISTO** il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”;

**VISTO** il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante “*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118*”.

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti*”.

*pubblici*” che dispone tra l’altro all’articolo 226, l’abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” a decorrere dal 1° luglio 2023;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e in particolare l’articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l’altro, le competenze in materia di approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, dei criteri per l’incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l’esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e in particolare l’articolo 4 che ha modificato la denominazione di “*Ministero della Transizione Ecologica*” in “*Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica*”;

**VISTO** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili*” (nel seguito, decreto legislativo n. 199 del 2021) e, in particolare, il Titolo II che disciplina i regimi di sostegno (nel seguito, meccanismi di supporto) applicati all’energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi nazionali e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la semplificazione, perseguendo, nel contempo, l’armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità, ivi inclusi quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

**CONSIDERATO** che l’articolo 6 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, sentite l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito, ARERA) e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l’implementazione dei meccanismi di supporto per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW;

**CONSIDERATO**, inoltre, che l’articolo 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali per gli aspetti di competenza, sentite l’ARERA e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l’implementazione dei meccanismi di supporto per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore o uguale a 1 MW;

**RITENUTO** opportuno, per esigenze di organicità della disciplina, definire nell’ambito di un unico provvedimento le modalità per l’implementazione dei meccanismi di supporto di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 a favore di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato;

**VISTO** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante “*Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE*”

*943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE”;*

**VISTO** il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (nel seguito, PNIEC) predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività;

**VISTA** la Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022 sulla *“Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022”*, recante le condizioni in base alle quali gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

**VISTO** l'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con il quale si disciplinano le modalità di copertura degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 4 luglio 2019, recante *“Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on-shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, (nel seguito, DM 4 luglio 2019);

**CONSIDERATO** che, con riguardo agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il decreto legislativo n. 199 del 2021 prevede, all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 5, comma 1, che i meccanismi di supporto si conformino, tra l'altro, ai seguenti criteri generali:

- a) l'incentivo (nel seguito, supporto) è proporzionato all'onerosità dell'intervento per garantirne l'equa remunerazione ed è applicabile alla realizzazione di nuovi impianti, riattivazioni di impianti dismessi, integrali ricostruzioni, potenziamenti e rifacimenti di impianti esistenti, anche tenendo conto dei diversi costi specifici e delle caratteristiche peculiari delle diverse applicazioni e tecnologie;
- b) i meccanismi di supporto sono adottati conformemente alla disciplina dell'Unione in materia di aiuti di Stato incluso il rispetto, tra gli altri, del principio secondo il quale non possono accedere al supporto le iniziative per cui è comprovata la realizzabilità anche in assenza di sostegno pubblico;
- c) il supporto è assegnato tramite una tariffa (nel seguito, prezzo di aggiudicazione) erogata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) sull'energia elettrica prodotta dall'impianto, ovvero sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata;
- d) il periodo di diritto al supporto decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale della tipologia impiantistica in cui esso ricade;
- e) il supporto non si applica alle opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per adeguare l'impianto a prescrizioni di legge;

- f) il supporto trova copertura sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 destinata al sostegno delle rinnovabili, secondo modalità definite ARERA;
- g) nell'ambito dei meccanismi di supporto è stabilito un accesso prioritario per gli impianti realizzati nelle aree identificate come idonee, a parità di offerta economica;
- h) sono stabilite le condizioni di cumulabilità con le agevolazioni fiscali previste per la realizzazione degli impianti e dei sistemi di accumulo nonché con altri meccanismi di supporto, ivi inclusi quelli del PNRR di cui al Capo IV del decreto legislativo n. 199 del 2021, tenendo conto delle diverse caratteristiche soggettive e degli impianti, mantenendo il principio secondo cui è garantita complessivamente un'equa remunerazione degli interventi;
- i) non è consentito l'artato frazionamento delle iniziative al fine di incrementare i profitti economici oltre quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 199 del 2021 ovvero al fine di eludere i pertinenti meccanismi incentivanti;
- l) i meccanismi di supporto sono definiti secondo criteri di massima semplificazione delle procedure amministrative;

**CONSIDERATO** altresì che il decreto legislativo n. 199 del 2021 all'articolo 5, definisce le caratteristiche generali dei meccanismi di supporto per grandi e piccoli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, prevedendo, in particolare, che:

- a) per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW, il supporto è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza;
- b) per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore o uguale a 1 MW, con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, il supporto è attribuito attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio degli impianti;

**CONSIDERATO** inoltre, che il predetto decreto legislativo agli articoli 6 e 7, disciplina i criteri specifici cui devono conformarsi i meccanismi di supporto, prevedendo in particolare:

- a) per gli impianti di potenza superiore al MW, che il supporto sia assegnato tramite procedure di asta al ribasso anche riferite a più tecnologie e specifiche categorie di interventi e che tali procedure siano realizzate stabilendo una programmazione di contingenti su base quinquennale;
- b) per impianti di potenza inferiore o uguale al MW, la domanda di accesso al meccanismo di supporto è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta l'iscrizione preliminare a bandi o registro, fermo restando che il supporto sia garantito fino al raggiungimento di tetti di potenza stabiliti su base quinquennale.
- c) Per gli impianti di piccola taglia il supporto favorisce l'autoconsumo e l'abbinamento degli impianti a fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo, in modo da consentire una maggior programmabilità delle fonti;
- d) per entrambi i meccanismi siano previsti sistemi di controllo e regolazione delle procedure competitive, individuando algoritmi e condizioni per la calibrazione delle quote di potenza rese disponibili nelle procedure e del livello del supporto e che le predette variazioni siano approvate con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA;

**CONSIDERATO** infine, che all'articolo 42, commi 2 e 3, il decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che:

- a) i criteri di sostenibilità, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed efficienza energetica di cui al medesimo articolo 42 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW che impiegano combustibili solidi da biomassa e di potenza termica nominale totale inferiore a 2 MW che impiegano combustibili gassosi da biomassa;

b) l'accesso a nuovi meccanismi di supporto da parte dei predetti impianti è comunque condizionato al rispetto di criteri tecnici che assicurano una riduzione delle emissioni comparabile a quella prevista dal comma 12 dell'articolo 42, e che tali criteri sono stabiliti dai decreti istitutivi dei meccanismi di supporto;

**VISTO** il decreto del Ministro della transizione ecologica 2 agosto 2022, n. 297 recante “*Estensione del modello unico per la realizzazione la connessione e l'esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 200KW*”;

**RITENUTO** di introdurre, al fine di evitare che le risorse siano assegnate a progetti che non vengono realizzati, con conseguente rischio di blocco dei nuovi ingressi sul mercato, meccanismi volti a dissuadere condotte in grado di generare ritardi ovvero la mancata realizzazione dei progetti stessi;

**RITENUTO** di stimolare la realizzazione degli interventi prevedendo, in linea con le disposizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'accesso diretto al meccanismo di supporto per impianti di potenza inferiore o uguale al MW e l'accesso per il tramite di procedure competitive per impianti di potenza superiore al MW;

**RITENUTO** di promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati su edifici con coperture in eternit o comunque contenenti amianto, con la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, in quanto gli ambiziosi obiettivi sulle rinnovabili richiedono e suggeriscono l'utilizzo di superfici già impegnate per altri usi, a partire da quelle su cui l'installazione del fotovoltaico può fornire anche un vantaggio supplementare, in termini di benefici sanitari e ambientali;

**VISTA** la direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ed in particolare l'articolo 4 che prevede l'obbligo di protezione, miglioramento e ripristino della qualità delle acque affinché raggiungano il «buono stato», di cui ai criteri dell'Allegato V della medesima direttiva, e che a tal fine vengano attuate le misure necessarie per «impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali»;

**VISTO** il caso EU Pilot 6011/14/ENVI, con il quale la Commissione europea ha aperto una procedura di indagine riguardo alla corretta applicazione della direttiva 2000/60/CE;

**RITENUTO** di dover ammettere al meccanismo di supporto solo gli impianti idroelettrici in possesso di determinati requisiti, che consentano la produzione elettrica senza prelievi aggiuntivi dai corpi idrici, nonché quelli la cui concessione di derivazione sia conforme alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017, alle Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate con il d.d. n. 30/STA del 13 febbraio 2017, e alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 7 della direttiva 2000/60/CE, recepita dall'articolo 77, comma 10-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (nel seguito, decreto legislativo n. 152 del 2006);

**RITENUTO** di dover introdurre contingenti di potenza coerenti sia con i potenziali di sviluppo delle diverse tecnologie nel periodo coperto dal presente decreto, sia con la necessità di evitare eccessivi aggravii sulle tariffe elettriche, temperando l'esigenza di raggiungere gli sfidanti obiettivi al 2030;

**CONSIDERATO** che la misura dovrà garantire la diversificazione sia in relazione ai profili attesi di produzione legati alla specifica tecnologia, sia in riferimento alla localizzazione della capacità approvvigionata, con l'obiettivo di evitare di aggravare le questioni relative alla stabilità della rete e di ottimizzare la gestione in sicurezza del sistema;

**RITENUTO** opportuno, a tal fine, prevedere procedure con contingenti distinti per tecnologia;

**RITENUTO** di dover prevedere meccanismi di riallocazione e redistribuzione della potenza, al fine di massimizzare la realizzazione degli impianti e assicurare livelli minimi di differenziazione per fonti;

**RITENUTO** opportuno che, fatti salvi i piccoli impianti con potenza non superiore a 200 kW, il meccanismo di supporto di cui al presente decreto debba prevedere la contrattualizzazione da parte del sistema mediante contratti per differenze a due vie, per cui si riconosce al produttore la differenza tra il prezzo di aggiudicazione determinato in esito a procedure d'asta e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima, determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto contrattualizzato, laddove tale differenza sia positiva; mentre, nel caso in cui la stessa differenza risulti negativa, il produttore è tenuto a restituire al sistema la medesima differenza;

**RITENUTO** altresì opportuno prevedere la regolazione dei pagamenti sulla base della mancata produzione nei casi di impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini impartiti dai gestori delle reti al fine della risoluzione di vincoli di rete locali e/o per altre esigenze di sicurezza individuate dai gestori stessi e in caso di partecipazione al Mercato Bilanciamento e Ridispacciamento anche nei casi di prezzi negativi o nulli sul Mercato del Giorno Prima, e per gli impianti soggetti al taglio della produzione in esito a ordini di dispacciamento disposti da Terna sul Mercato del Bilanciamento e/o nelle piattaforme europee di bilanciamento a specifiche condizioni; ciò al fine di integrare maggiormente gli impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle logiche di mercato e, al contempo, di ridurre il rischio volume sostenuto dai medesimi impianti;

**RITENUTO** infine opportuno mantenere il meccanismo di controllo della spesa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 recante "*Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, (nel seguito, DM 23 giugno 2016), basato sul contatore del costo indicativo degli incentivi;

**VISTA** la deliberazione dell'ARERA 345/2023/R/eel del 25 luglio 2023 recante approvazione del testo integrato del dispacciamento elettrico (TIDE);

**CONSIDERATO** che la materia degli sbilanciamenti imputabili agli impianti da fonti rinnovabili e le relative regole per il dispacciamento sono oggetto di regolazione dell'ARERA;

**CONSIDERATO** che la durata dei contratti deve essere coerente con le disposizioni per l'ammortamento contabile degli impianti, di cui all'articolo 2426, comma 2, del Codice civile, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fiscale;

**CONSIDERATO** l'esito della consultazione pubblica sulla proposta di regolamentazione, avviata il 7 agosto 2023 sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e terminata il 25 settembre 2023.

**VISTA** la Comunicazione della Commissione Europea 2023/C 101/03 del 17 marzo 2023 che istituisce il quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (nel seguito TCTF);

**CONSIDERATO** che, il TCTF, nello specificare quali sono i criteri utilizzati per la valutazione delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare per porre rimedio alle conseguenze economiche dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e alle sue ripercussioni dirette e indirette, al paragrafo 2.5.2 disciplina gli aiuti al funzionamento per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia, e in particolare specifica che tali gli aiuti sono considerati

compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, purché risultino soddisfatte determinate condizioni e in particolare rileva ai fini della presente disposizione:

- a) che gli aiuti siano concessi entro il 31 dicembre 2025;
- b) il prezzo di esercizio sia fissato per via amministrativa dall'autorità di regolamentazione competente per impianti che non accedono al meccanismo di supporto per il tramite di una procedura competitiva;
- c) che i beneficiari non dovrebbero ricevere aiuti alla produzione in periodi in cui il valore di mercato di tale produzione sia negativo;

**RITENUTO**, nelle more della piena approvazione di una disciplina di sostegno delle fonti rinnovabili mature che contenga tutte le rilevanti innovazioni poste in consultazione e al fine di garantire continuità con il DM 4 luglio 2019, di prevedere un regime transitorio con periodo di validità limitata al 31 dicembre 2025;

**RITENUTO** altresì opportuno, al fine di consentire l'approvazione della misura ai sensi del TCTF, prevedere:

- a) per gli impianti di potenza fino a 1 MW per i quali non è prevista la partecipazione per il tramite di procedure competitive, che i prezzi di esercizio siano determinati e aggiornati periodicamente in via amministrativa dall'ARERA;
- b) ai fini del pagamento del prezzo di aggiudicazione sulla base della mancata produzione di prevedere che il periodo di diritto al meccanismo di supporto sia calcolato al netto delle ore totali in cui si è registrata la sospensione dei pagamenti;

**VISTO** il parere n. 310/2024/I/efr dell'ARERA, reso il 23 luglio 2024;

**CONSIDERATO** opportuno accogliere le richieste espresse dall'ARERA relative a:

- a) la riduzione dei contingenti disponibili in ragione della mancata previsione nell'ambito del presente decreto dei coefficienti locazionali utili a coordinare lo sviluppo futuro delle fonti rinnovabili con lo sviluppo delle reti elettriche ottimizzando la gestione in sicurezza del sistema elettrico.
- b) la revisione delle tempistiche legate alle attività in capo all'ARERA in ragione della necessaria fase di consultazione con gli operatori.

**VISTO** il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 17 ottobre 2024;

**CONSIDERATO** opportuno accogliere le proposte della Conferenza unificata relative a meglio specificare i requisiti degli impianti idroelettrici di cui all'Allegato 3;

**RITENUTO** non opportuno accogliere le richieste della Conferenza unificata in merito a:

- a) eliminazione del requisito di accesso al meccanismo relativo al principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH) in quanto lo stesso rientra tra i parametri di valutazione che la Commissione europea utilizza per il raffronto tra gli effetti positivi dell'aiuto e gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi;
- b) di considerare per il criterio di priorità di cui alla lettera c) dell'articolo 7, comma 1 solo le aree identificate come idonee dalle Regioni in quanto escluderebbe gli impianti che hanno ottenuto un'autorizzazione in forza delle previsioni di cui all'articolo 20, comma 8 del decreto legislativo, n.199 del 2021;

- c) richiesta di revisione dei prezzi di esercizio per impianti idroelettrici in ragione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 15 che consente una revisione del livello di aiuto qualora questo sia valutato in tutto o in parte non più necessario o non sufficiente;

**VISTA** la decisione della Commissione europea C(2024) 9136 del 17 dicembre 2024 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto di cui al presente decreto, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

## **decreta**

### **Art. 1**

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, attraverso la definizione di un meccanismo di supporto che ne promuova l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, coerentemente con gli obiettivi di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali possono accedere al meccanismo di supporto le seguenti tipologie di impianto:

- a) impianti solari fotovoltaici;
- b) impianti eolici;
- c) impianti idroelettrici;
- d) impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.

3. Il presente decreto cessa di applicarsi il 31 dicembre 2025 ovvero, per gli impianti di potenza inferiore o uguale al MW, fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 2, decorsi sessanta giorni dalla data in cui è raggiunto un contingente di potenza pari a 3 GW, qualora tale data risulti anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2025.

4. Il GSE comunica tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il raggiungimento della data di cui al comma 3, provvedendo al contempo a darne notizia sul proprio sito internet. Per il calcolo del raggiungimento del contingente di potenza, il GSE tiene conto delle comunicazioni di avvio lavori di cui all'articolo 3, comma 1.

### **Art. 2**

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si applicano le pertinenti definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché le seguenti definizioni:

- a) "impianto alimentato da fonti rinnovabili": è l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare:

- i. le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
  - ii. i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, gli eventuali gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata, le opere elettriche, i trasformatori posti a monte del punto di connessione o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi;
- b) "impianto fotovoltaico": è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;
- c) "impianto eolico": è l'insieme di tutti gli aerogeneratori connessi nel medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Ogni aerogeneratore è costituito, in generale, da una torre di sostegno, un rotore (le pale), il mozzo, il moltiplicatore di giri, il generatore elettrico, l'inverter e il sistema di controllo;
- d) "impianto idroelettrico": l'impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti:
- i. centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse;
  - ii. opere idrauliche. Le principali opere idrauliche sono esemplificate come segue:
    - 1. traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione;
    - 2. organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e altri).
- Non costituisce interconnessione funzionale la condivisione:
- i. del punto di connessione tra più impianti idroelettrici anche se ubicati nella medesima localizzazione catastale;
  - ii. delle sole opere idrauliche, con esclusione dei servizi ausiliari, tra più impianti idroelettrici non riconducibili, anche a livello societario, a un unico produttore e dotati di distinte concessioni di derivazione d'acqua;
- e) "impianto a gas residuati dai processi di depurazione": è l'insieme delle apparecchiature di trasferimento fanghi ai digestori, dei digestori (dei fanghi prodotti in un impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali), dei gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi;
- f) "potenza nominale di un impianto":
- i. per gli impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione, somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034;
  - ii. per gli impianti eolici, di potenza nominale superiore a 0,5 MW, somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della

- normativa CEI EN 61400; per impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui al precedente punto i);
- iii. per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua;
  - iv. per gli impianti fotovoltaici, minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni *STC (Standard Test Condition)* e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW;
- g) “produzione lorda di un impianto”: è la somma, espressa in MWh, delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori dell'impianto, misurate ai morsetti di macchina;
  - h) “produzione netta di un impianto”: è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica;
  - i) “prezzo di esercizio”: prezzo di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 al presente decreto;
  - l) “prezzo di esercizio superiore”: prezzo di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 al presente decreto che rappresenta il valore necessario per assicurare adeguata remunerazione agli impianti che accedono alle procedure competitive di cui al presente decreto in caso di condizioni di costo particolarmente elevate, che costituisce la base d'asta nell'ambito delle procedure competitive di cui al presente decreto;
  - m) “prezzo di esercizio inferiore”: prezzo di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 al presente decreto che rappresenta il valore necessario per assicurare adeguata remunerazione agli impianti che accedono alle procedure competitive di cui al presente decreto in caso di condizioni di costo particolarmente basse;
  - n) “prezzo di aggiudicazione”: prezzo di esercizio superiore decurtato della percentuale di ribasso offerta e accettata nell'ambito delle procedure competitive. Per impianti di potenza fino a 1 MW il prezzo di aggiudicazione corrisponde ai prezzi definiti da ARERA secondo le modalità disciplinate dall'articolo 4;
  - o) “data di entrata in esercizio attesa”: la minore tra la data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna e la data risultante dall'applicazione dei tempi massimi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 alla data di pubblicazione della graduatoria in cui l'impianto risulta iscritto in posizione utile.
  - p) “Ministero”: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

### **Art. 3**

#### *(Modalità e requisiti generali per l'accesso al meccanismo di supporto)*

1. Accedono direttamente al meccanismo di supporto di cui al presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 10, gli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 1, comma 2 con potenza inferiore o uguale a 1 MW che hanno avviato i lavori successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali impianti acquisiscono il diritto di accedere al meccanismo a valle di presentazione della comunicazione di avvio lavori secondo le modalità disciplinate nelle regole operative di cui all'articolo 12 garantendo preliminarmente il rispetto dei requisiti di cui al successivo comma 2, lettere a), b) e c).

2. Accedono al meccanismo di supporto di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive, nei limiti dei contingenti di potenza disponibili, gli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 1, comma 2, di potenza superiore a 1 MW per i quali è garantito il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ivi inclusi i titoli concessori, ove previsti;
- b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e registrazione dell'impianto sul sistema GAUDI di Terna validata dal gestore di rete;
- c) conformità ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH) nonché ai requisiti di cui all'Allegato 3, declinati nelle regole operative di cui all'articolo 12;
- d) ferme restando le determinazioni dell'ARERA in materia di dispacciamento, l'obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento;
- e) possesso di almeno uno dei seguenti requisiti volti a dimostrare la solidità finanziaria dei soggetti responsabili:
  - i. possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento;
  - ii. capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto, determinato applicando, alla potenza nominale dell'impianto, il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1, nella seguente misura:
    1. il 10% sulla parte dell'investimento fino a cento milioni di euro;
    2. il 5% sulla parte dell'investimento eccedente cento milioni di euro e fino a duecento milioni di euro;
    3. il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i duecento milioni di euro.

3. Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui al comma 2, lettere a) è possibile accedere alle procedure competitive presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto.

4. Non è consentito l'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto:

- a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- c) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

5. Non è consentito, altresì, l'accesso al meccanismo di supporto di cui al comma 2 agli impianti di potenza superiore a 1 MW per i quali siano stati avviati i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure competitive di cui all'articolo 7.

6. I soggetti che hanno avuto accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto possono rinunciare prima del termine del periodo di diritto. In tal caso, sono tenuti al pagamento di un corrispettivo nei confronti del GSE determinato in maniera proporzionale e crescente in funzione della potenza complessiva dell'impianto e decrescente in funzione del periodo residuo di contrattualizzazione, secondo le modalità definite nelle regole operative di cui all'articolo 12. Il corrispettivo da riconoscere al GSE è comunque non superiore al 20% del costo di investimento standard dell'impianto determinato sulla base dei valori individuati alla Tabella 2 dell'Allegato 1. Il GSE può prevedere forme di garanzia a copertura dei suddetti corrispettivi nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 12.

7. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto anche gli interventi di rifacimento integrale e parziale e di potenziamenti di impianti esistenti, fermo restando che, per questi ultimi, l'accesso al meccanismo di supporto è consentito limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento. Le categorie di intervento ammissibili sono definite all'Allegato 4 al presente decreto.

8. È facoltà del produttore presentare richiesta di accesso al presente meccanismo di supporto limitatamente ad una quota di potenza dell'impianto. In tali casi il requisito di cui all'articolo 11 comma 5 è comunque da intendersi rispettato per la potenza complessiva dell'impianto.

#### **Art. 4**

*(Definizione dei prezzi di aggiudicazione per impianti in accesso diretto)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA provvede a definire i prezzi di aggiudicazione per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW che accedono direttamente al meccanismo di supporto sulla base dei seguenti criteri:

- a) i prezzi di aggiudicazione sono proporzionati all'onerosità dell'intervento per garantirne un'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio sulla base dei dati elaborati dal GSE in esito alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e in particolare coprono i costi netti previsti, compreso il costo medio ponderato del capitale (WACC) stimato, tenendo conto di tutte le principali entrate;
- b) i prezzi di aggiudicazione possono essere differenziati per tecnologia e per taglia di impianto;
- c) il valore dei prezzi di aggiudicazione può essere aggiornato annualmente tenendo conto delle analisi svolte dal GSE ai sensi dell'articolo 15 al presente decreto. In caso di aggiornamento i nuovi valori saranno applicabili per gli impianti che hanno avviato i lavori successivamente alla data di pubblicazione dell'aggiornamento stesso.

2. Ai prezzi di aggiudicazione sono applicati, ove previsto, i correttivi di cui all'Allegato 1.

#### **Art. 5**

*(Procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto)*

1. L'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto, per gli impianti a fonti rinnovabili, di cui all'articolo 3 comma 2 di potenza superiore a 1 MW, avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive, bandite dal GSE, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza distinti per tecnologia.

2. Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

3. Ai fini dell'accesso alle procedure competitive, gli impianti devono possedere i requisiti di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5 e aver presentato una manifestazione di interesse ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4. I soggetti richiedenti devono indicare, nell'istanza di partecipazione, un'offerta di riduzione percentuale sul prezzo di esercizio superiore, aggiornato sulla base delle previsioni di cui al comma 5 del presente articolo.

4. Per la partecipazione dei progetti alle procedure competitive, i soggetti richiedenti sono tenuti al versamento di una cauzione provvisoria e definitiva secondo le modalità e le tempistiche definite all'interno delle regole operative di cui all'articolo 12. La cauzione definitiva è determinata in misura pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla procedura d'asta, determinato sulla base dei valori individuati nella Tabella 2 dell'Allegato 1.

5. I prezzi di esercizio, i prezzi di esercizio superiori e i prezzi di esercizio inferiori sono quelli indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 1. Fatte salve le modalità di aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 15, comma 2, i valori dei suddetti prezzi sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE sulla base dell'ultimo dato disponibile alla data di pubblicazione dei bandi stessi e relativo all'indice nazionale dei prezzi alla produzione dell'industria, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.

6. Fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 2, la stima del contingente di potenza, che sarà complessivamente reso disponibile per ciascuna tecnologia nelle procedure competitive bandite entro il 31 dicembre 2025, è riportata nella seguente Tabella 1. I valori dei contingenti approvvigionabili in ciascuna procedura sono calcolati secondo le modalità di cui al successivo comma 7.

<b>Tecnologia</b>	<b>Stima Contingenti totali [GW]</b>
Fotovoltaico	10
Eolico	4
Idroelettrico	0,63
Gas residuati dai processi di depurazione	0,02
<b>Totale</b>	<b>14,65</b>

*Tabella 1*

7. Il contingente approvvigionabile in ciascuna procedura competitiva è definito sulla base della curva di domanda costruita dal GSE secondo le indicazioni riportate all'Allegato 2 al presente decreto e sulla base delle analisi di cui all'articolo 6.

8. Nell'ambito di ciascuna procedura di cui al presente articolo è previsto un periodo di sessanta giorni per la presentazione della domanda di accesso al meccanismo di supporto. Le graduatorie sono pubblicate entro i successivi novanta giorni.

9. Le date di svolgimento delle procedure e i meccanismi di riallocazione e redistribuzione della potenza non assegnata fra le diverse tecnologie, sono definiti nelle regole operative di cui all'articolo

12, garantendo comunque almeno due procedure l'anno e, in ogni caso, il rispetto delle condizioni di concorrenzialità delle procedure stesse.

## **Art. 6**

### *(Definizione e aggiornamento dei contingenti)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero, con il supporto tecnico di Terna e del GSE, definisce con proprio decreto:

- a) la progressione temporale del contingente di potenza obiettivo messa a disposizione durante il periodo di vigenza del presente decreto articolata per tecnologia, secondo il formato della Tabella 1 dell'articolo 5;
- b) la metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo di cui all'Allegato 2 del presente decreto in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e nel rispetto del principio di effettiva concorrenzialità delle procedure competitive. In tale contesto si dovrà assicurare che i volumi messi a bando in ciascuna procedura siano inferiori in misura pari almeno al 10% rispetto al totale dei volumi per i quali è stata presentata la manifestazione di interesse di cui al successivo comma 3.

2. Al fine di garantire la disponibilità nei diversi periodi futuri di predefinite quantità energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, il Ministero, nella definizione dei contingenti, tiene conto delle valutazioni elaborate da TERNA e dal GSE sulla base dei seguenti elementi:

- a) lo sviluppo atteso della capacità di generazione da fonte rinnovabile sia in esito alle aste già concluse, sia rispetto alla realizzazione di iniziative a mercato;
- b) lo stato dei procedimenti autorizzativi.

3. Al fine di valutare gli elementi di cui al precedente comma 2, lettera b), gli impianti che accedono per il tramite di procedure competitive devono presentare una manifestazione di interesse per la partecipazione alla relativa procedura secondo le modalità disciplinate dalle regole operative di cui all'articolo 12.

4. È consentito presentare manifestazioni di interesse per un massimo di tre volte. Nel caso in cui, nell'ambito della relativa procedura sia stata presentata un'offerta al di sotto del prezzo di esercizio e l'impianto non rientri in posizione utile nella relativa graduatoria, detta presentazione non viene considerata ai fini del limite di cui al periodo precedente.

5. Il numero delle manifestazioni di interesse presentate nell'ambito del presente meccanismo viene considerato anche con riferimento ai meccanismi di supporto successivi.

## **Art. 7**

### *(Criteri di selezione dei progetti e ammissione al meccanismo di supporto tramite procedure competitive)*

1. Le istanze di partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto sono inviate al GSE tramite il sito [www.gse.it](http://www.gse.it), allegando:

- a) l'offerta di riduzione del prezzo di esercizio superiore;
- b) la documentazione richiesta per la verifica del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, e degli eventuali criteri di priorità di cui al comma 6 del presente articolo, secondo modelli definiti nelle regole operative di cui all'articolo 12.

- c) una cauzione provvisoria, con durata non inferiore al centoventesimo giorno successivo alla data di comunicazione di esito della procedura competitiva, a garanzia della qualità del progetto, nella misura del 50% della cauzione definitiva;
- d) l'impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti e a trasmettere la medesima cauzione entro novanta giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria;
- e) evidenza della manifestazione di interesse presentata ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4.

2. Il GSE, ricevuta la documentazione di cui al precedente comma:

- a) verifica, prima della chiusura della procedura, la completezza dell'istanza di partecipazione, dando comunicazione degli esiti al soggetto istante;
- b) esamina, successivamente alla chiusura della procedura, la documentazione trasmessa e, nel termine di pubblicazione della graduatoria, conclude la verifica del rispetto dei requisiti necessari per l'ammissione al meccanismo di supporto.

3. In esito ad ogni procedura il GSE verifica che le offerte caratterizzate da un prezzo inferiore al prezzo di esercizio corrispondano almeno al contingente di potenza obiettivo incrementato del 5%. Qualora tale condizione non dovesse verificarsi, nell'ambito della formazione della graduatoria di cui al successivo comma 4 viene esclusa una potenza equivalente al 5% della potenza complessivamente presentata. L'esclusione non si applica, in ogni caso, ai progetti che abbiano presentato offerte caratterizzate da prezzi al di sotto del prezzo di esercizio inferiore.

4. In esito alla verifica di cui al precedente comma 3, ai fini della formazione delle graduatorie, il GSE procede, in primo luogo a trasformare le offerte di riduzione del prezzo di esercizio superiore ricevute in prezzi; il GSE ordina quindi i prezzi così ottenuti in senso crescente. L'ultima offerta accettata risultante in posizione utile è caratterizzata da un valore di detto prezzo corrispondente al valore che caratterizza la curva di domanda, così come definita ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del presente decreto, in corrispondenza di quantità determinate dalla somma delle offerte accettate, non superiori a quella dell'ultima offerta accettata. In tale circostanza rientrano in posizione utile, e fino a saturazione del contingente approvvigionabile, tutte le offerte caratterizzate da un prezzo inferiore o pari a quello dell'ultima offerta accettata. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultima offerta accettata sia minore dell'intera potenza dell'impianto, viene ammessa in graduatoria l'intera potenza di detto impianto.

5. L'inserimento in posizione utile nelle graduatorie costituisce impegno al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione cui sono applicati, ove previsto, i correttivi di cui all'Allegato 1.

6. Nel caso in cui le istanze di partecipazione, complessivamente considerate, comportino il superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applica, a parità di valore del ribasso percentuale offerto, nell'ordine, i seguenti ulteriori criteri di priorità:

- a) solo per gli impianti fotovoltaici: rimozione integrale della copertura in eternit o comunque contenente amianto su cui è installato l'impianto;
- b) solo per impianti fotovoltaici: interventi di rifacimento integrale e potenziamento su impianti esistenti realizzati in aree agricole sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata;
- c) impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- d) presenza di un sistema di accumulo dell'energia a servizio dell'impianto che garantisca almeno una modulazione giornaliera dell'energia elettrica secondo criteri definiti nelle regole operative di cui all'articolo 12 al presente decreto;

- e) sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di energia di lungo termine di durata pari almeno a 10 anni;
- f) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

7. Il GSE pubblica sul proprio sito le graduatorie degli impianti selezionati, formate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, dando evidenza dei criteri di priorità eventualmente applicati.

### **Art. 8**

*(Valutazione accelerata dei progetti di grandi dimensioni)*

1. Per gli impianti di potenza superiore a 10 MW assoggettati al regime di autorizzazione unica, il proponente può avvalersi della procedura accelerata di valutazione dei progetti indicata ai successivi commi. Tale limite non si applica agli impianti nella titolarità delle amministrazioni locali, previsti e finanziati nell'ambito delle misure sperimentali e innovative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

2. A seguito di specifica richiesta del proponente, da inoltrare congiuntamente alla domanda di autorizzazione unica, il GSE esamina il progetto per via telematica parallelamente allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

3. Entro trenta giorni dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione, il GSE rilascia al proponente una qualifica di idoneità alla richiesta di accesso al meccanismo di supporto.

4. Gli impianti dotati dell'idoneità di cui al comma 3, che presentano domanda di accesso alla prima procedura utile bandita ai sensi del presente decreto, non sono tenuti all'invio della documentazione afferente all'ottenimento del titolo abilitativo.

5. Il GSE può stipulare accordi con le Amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione unica, al fine di favorire lo scambio di documenti e un'analisi efficiente dei progetti, da effettuare anche ricorrendo alla piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

### **Art. 9**

*(Tempi massimi per la realizzazione degli interventi a seguito di partecipazione a procedura competitiva)*

1. Gli impianti risultati in posizione utile nelle relative graduatorie entrano in esercizio entro trentasei mesi che decorrono dalla data di pubblicazione delle graduatorie. I predetti termini sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore.

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una decurtazione del prezzo di aggiudicazione dello 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi nove mesi e dello 0,5% per i successivi sei mesi, nel limite massimo di quindici mesi.

3. Nel caso in cui non sia rispettato l'ulteriore termine di cui al comma 2, il GSE dichiara la decadenza dalla graduatoria ed escute la cauzione definitiva; inoltre, qualora l'impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di supporto, applica a tale impianto una riduzione del 5% del prezzo di aggiudicazione.

4. Nel caso in cui, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria il soggetto richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla posizione utile in graduatoria, il GSE escute il 30% della cauzione definitiva, nel caso in cui la predetta rinuncia sia comunicata fra i sei e i dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 50% della cauzione definitiva. In tali casi non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

#### **Art. 10**

*(Comunicazione di entrata in esercizio degli impianti)*

1. I soggetti titolari degli impianti di cui all'articolo 3, comma 1 entrano in esercizio entro trentasei mesi successivi alla data di comunicazione di avvio lavori e presentano al GSE la richiesta di accesso al meccanismo entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna. La mancata comunicazione entro il termine di cui al primo periodo comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e la data di ricezione della comunicazione tardiva. In ogni caso la comunicazione deve essere presentata entro i centottanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna, pena il mancato riconoscimento del prezzo di aggiudicazione.

2. I soggetti titolari degli impianti di cui all'articolo 3, comma 2 presentano al GSE la richiesta di accesso al meccanismo entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna. La mancata comunicazione entro tale termine comporta la perdita del diritto al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione e la decadenza dalla graduatoria e l'escussione della cauzione definitiva.

3. Il GSE, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione di cui ai commi 1 e 2, provvede a regolare con le controparti il pagamento dei prezzi di aggiudicazione secondo le modalità di cui all'articolo 11.

#### **Art. 11**

*(Modalità di erogazione dei prezzi di aggiudicazione)*

1. Il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7, regola con le controparti i pagamenti dei prezzi di aggiudicazione secondo le seguenti modalità:

- a) per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell'energia elettrica erogando, sulla produzione netta immessa in rete, il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l'applicazione del regime di cui alla lettera b);
- b) per gli impianti di potenza superiore o uguale a 200 kW, l'energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima determinato nel periodo rilevante delle transazioni (nel seguito, periodo rilevante) e nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto contrattualizzato, e:
  - i. ove tale differenza sia positiva, eroga un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
  - ii. nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete.

2. In recepimento di disposizioni normative e provvedimenti in materia di modalità di formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica, il GSE, nell'ambito dello schema di contratto di cui all'articolo 12, comma 2, lettera g), può apportare, in caso di eventuali variazioni significative alla normativa rilevante, le modifiche necessarie in tema di prezzo di riferimento.

3. Il prezzo di aggiudicazione è aggiornato dal GSE facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività per tenere conto de:

- a) l'inflazione registrata nell'arco temporale tra la data di pubblicazione del bando della relativa procedura competitiva e la data di entrata in esercizio attesa dell'impianto, mentre per gli impianti che accedono direttamente l'inflazione registrata nell'arco temporale tra la data di pubblicazione dei prezzi di esercizio da parte di ARERA e la data di entrata in esercizio dell'impianto. In entrambi i casi con una indicizzazione sul 100% del prezzo di aggiudicazione;
- b) l'inflazione registrata nell'arco temporale della durata del contratto a partire dalla data di entrata in esercizio effettiva dell'impianto, con una indicizzazione parziale del prezzo di aggiudicazione commisurata alla quota dei costi di esercizio e manutenzione valutata in percentuale in funzione della tecnologia, secondo quanto definito nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 12 del presente decreto.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, del presente decreto, il GSE e il produttore regolano i pagamenti di cui comma 1 per un periodo pari a 20 anni.

5. Fermo restando quanto previsto per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW all'articolo 3, comma 2, lettera d), per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1 di potenza inferiore o uguale ad 1 MW la partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento è facoltativa.

6. In deroga alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il GSE calcola l'ammontare dei pagamenti:

- a) sulla base dell'energia elettrica producibile nei casi di:
  - i. impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini impartiti dai gestori delle reti, anche al di fuori del Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento. al fine della risoluzione di vincoli di rete locali e/o per altre esigenze di sicurezza individuate dai gestori stessi;
  - ii. impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini di dispacciamento disposti da Terna sul Mercato del Bilanciamento e/o nelle piattaforme europee di bilanciamento mediante l'accettazione di offerte a scendere che detti impianti sono obbligati a presentare a prezzo non inferiore a zero nei periodi rilevanti caratterizzati da probabile esigenza di dover procedere al taglio della produzione da impianti oggetto del presente provvedimento per garantire la sicurezza del sistema, come comunicati con adeguato anticipo da Terna ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 8, lettera b).

In tali casi, per impianti che accedono per il tramite di procedure competitive, l'ammontare dei pagamenti include, oltre al prezzo di aggiudicazione, il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine, limitatamente ai volumi oggetto di taglio e secondo le modalità e le disposizioni disciplinate all'interno delle regole operative di cui all'articolo 12. Per gli impianti di cui al punto ii. il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine si applica nei limiti di quanto non già coperto dai corrispettivi riconosciuti per la selezione delle offerte a scendere;

- b) sulla base del minimo tra l'energia producibile e la somma del programma in entrata nel Mercato del Bilanciamento e della potenza offerta a prezzo nullo, o negativo, a salire su Mercato del Bilanciamento, nei casi di prezzi zionali nulli o negativi sul Mercato del Giorno Prima. In tali casi, per impianti che accedono per il tramite di procedure competitive, l'ammontare dei pagamenti, include, oltre al prezzo di aggiudicazione, il prezzo medio di negoziazione delle

garanzie di origine, secondo le modalità e le disposizioni disciplinate all'interno delle regole operative di cui all'articolo 12, nei limiti della differenza se positiva tra l'energia producibile e il programma in esito al Mercato del Bilanciamento.

7. Per impianti non soggetti all'obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento ai sensi del comma 5 al presente articolo, e che non partecipano volontariamente allo stesso, si applicano esclusivamente le previsioni di cui al comma 6 lettera a), punto i). Inoltre, nel caso in cui gli impianti del primo periodo abbiano una potenza uguale o superiore a 200 kW e fino a 1 MW, l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione è sospesa nei periodi rilevanti in cui si registrino sul Mercato del Giorno Prima prezzi pari a zero o negativi.

8. Con riferimento ad impianti di potenza superiore a 1 MW, le previsioni di cui al presente decreto in materia di diritti ed obblighi derivanti dalla stipula del contratto di cui all'articolo 12, comma 2, lettera g), si applicano limitatamente al 95 per cento dell'energia prodotta dagli impianti ammessi in posizione utile nella relativa graduatoria di riferimento.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA definisce la regolazione tecnica e le modalità procedurali da applicare ai fini dei pagamenti sulla base delle disposizioni di cui al comma 6, con particolare riferimento a:

- a) le modalità di determinazione dell'energia elettrica producibile dall'impianto;
- b) le modalità di abilitazione e partecipazione degli impianti di cui al comma 5 al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento, nonché i criteri per l'attuazione e la verifica dell'assolvimento degli obblighi di offerta di cui al comma 6.

## **Art. 12** *(Regole operative)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto.

2. Le regole operative di cui al comma 1 disciplinano in particolare:

- a) i modelli per le istanze di accesso diretto al meccanismo di supporto nonché di partecipazione alle procedure competitive, in modo tale che il soggetto istante sia informato in modo adeguato degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) le modalità di comunicazione dell'avvio lavori e di accesso semplificato per gli impianti che hanno accesso diretto al meccanismo di supporto di cui al presente decreto anche in modo integrato con l'iter di connessione semplificato del modello unico come previsto dall'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- c) il calendario di dettaglio delle procedure da svolgere e le modalità con le quali viene automaticamente riallocata la potenza eventualmente non assegnata;
- d) gli schemi di avviso pubblico delle procedure competitive previste;
- e) i requisiti costruttivi, prestazionali e di tutela ambientale cui devono conformarsi gli impianti anche al fine di rispettare il principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH);
- f) le modalità e le tempistiche di costituzione ed escussione della cauzione provvisoria e definitiva per la partecipazione alle procedure competitive;
- g) i contratti-tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento del prezzo di aggiudicazione;

- h) gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari;
- i) le modalità e le tempistiche con le quali gli eventuali oneri di sbilanciamento per gli impianti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), sono trasferiti a carico dei soggetti beneficiari;
- l) le tempistiche e le modalità con le quali il GSE provvede all'acquisizione dei dati di misura dell'energia elettrica dai gestori di rete, nelle more dell'attuazione da parte di ARERA di quanto previsto all'articolo 36 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché le modalità con le quali provvede all'erogazione dei prezzi di aggiudicazione;
- m) le modalità con le quali, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la soglia di potenza per l'accesso alla procedura accelerata di cui all'articolo 8 può essere ridotta;
- n) gli oneri istruttori e gestionali a carico dei soggetti che richiedono l'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- o) le modalità operative con le quali è verificato il rispetto della previsione di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 199 del 2021, in materia di artato frazionamento delle iniziative;
- p) le modalità e le tempistiche di presentazione delle manifestazioni di interesse ai fini della partecipazione alle procedure competitive;
- q) le modalità di aggiornamento del prezzo di esercizio sulla base dell'indice nazionale dei prezzi alla produzione dell'industria e del prezzo di aggiudicazione sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività rilevati dall'Istat;
- r) le modalità e le tempistiche con le quali il GSE provvede all'acquisizione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 15;
- s) le modalità di individuazione del valore di sovvenzione equivalente netta per i casi di cumulo disciplinati dall'articolo 14;
- t) le modalità di determinazione del corrispettivo da riconoscere al GSE in caso di rinuncia al meccanismo di supporto prima del termine del periodo di diritto ai sensi dell'articolo 3, comma 6;
- u) le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 6 e 7.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di approvazione delle regole operative di cui al comma 1, il GSE secondo quanto definito dall'articolo 6, comma 1, emana il primo avviso pubblico sulla base del calendario delle procedure competitive di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo.

### **Art. 13**

*(Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati Membri)*

1. Gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell'Unione europea o di Stati terzi confinanti con l'Italia e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in Italia, possono partecipare alle procedure di cui al presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. Sono ammessi alle procedure gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:

- a) esista un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l'impianto, redatto ai sensi dell'articolo 16 di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021;
- b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocità e le modalità con le quali è fornita prova dell'importazione fisica dell'elettricità rinnovabile;
- c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul territorio nazionale, comprovati secondo modalità indicate dal GSE.

3. La potenza massima  $P_{UE}$  resa disponibile nelle procedure d'asta per gli impianti di cui al comma 1, è calcolata sulla base della seguente formula:

$$P_{UE} = P_{TOT\ asta} \cdot \frac{E_{imp\ SM1} \cdot FER_{\% SM1} + E_{imp\ SM2} \cdot FER_{\% SM2} + \dots + E_{imp\ SMn} \cdot FER_{\% SMn}}{E_{tot\ consumata\ ITA}}$$

Dove,

$P_{TOT\ asta}$  : è la potenza totale messa ad asta in ciascun gruppo, come definita ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente decreto;

$E_{imp\ SMn}$  : è l'energia totale importata dallo Stato membro n;

$FER_{\% SMn}$  : è la percentuale di energia da fonti rinnovabili presente nel mix dello Stato Membro n;

$E_{tot\ consumata\ ITA}$ : rappresenta il totale dei consumi di energia elettrica in Italia.

4. Trenta giorni prima dell'indizione di ciascuna procedura d'asta, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), e in caso positivo:

- a) rende nota la potenza resa disponibile ai sensi del comma 3, facendo riferimento agli ultimi dati resi disponibili da EUROSTAT;
- b) inserisce le richieste di accesso al meccanismo di supporto provenienti dagli impianti di cui al comma 1 nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 7, nel limite del valore  $P_{UE}$  secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

#### **Art. 14**

*(Condizioni di cumulabilità)*

1. L'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto è cumulabile esclusivamente con una delle seguenti misure:

- a) unicamente per impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento;
- b) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
- c) agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

2. Nei casi di cui al comma 1, il prezzo di aggiudicazione è rimodulato secondo le modalità indicate nell'Allegato 1.

3. L'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto è alternativo al meccanismo dello scambio sul posto e al ritiro dedicato di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003.

#### **Art. 15**

*(Monitoraggio)*

1. Il GSE svolge le attività di monitoraggio previste dall'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021, dando evidenza degli effetti derivanti dall'attuazione del presente decreto. Il GSE analizza altresì i dati dei costi di produzione delle diverse fonti e taglie di potenza, tenendo conto dei dati raccolti dagli impianti già in esercizio nonché delle eventuali variazioni dei costi dei componenti registrati sul mercato nazionale ed europeo, anche a seguito dell'effetto di variazione dei tassi di inflazione. I dati di cui ai precedenti periodi sono trasmessi annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. A seguito delle analisi di cui al comma 1, qualora risulti che il livello di aiuto previsto dal presente decreto sia, in tutto o in parte, non più necessario o non più sufficiente, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettere f) e g) e 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 199 del 2021, possono essere aggiornati i valori dei prezzi di esercizio di cui all'Allegato 1 ovvero adeguati i contingenti di potenza resi complessivamente disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 5, comma 6, in funzione del tasso di realizzazione delle iniziative. Gli aggiornamenti di cui al presente comma si applicano decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore dei rispettivi decreti e in caso di procedure competitive esclusivamente alle procedure bandite in data successiva a tale termine.

3. In aggiunta alle attività di cui ai commi 1 e 2, il GSE, in collaborazione con Terna, pubblica con cadenza semestrale, un rapporto di monitoraggio sui tassi di realizzazione delle iniziative in esito alle procedure competitive.

4. Il GSE calcola il valore del costo indicativo annuo del meccanismo di supporto per tutti i mesi futuri nei quali è prevista l'entrata in esercizio di impianti che accedono al meccanismo di supporto secondo le modalità definite all'articolo 27 del DM 23 giugno 2016.

5. I beneficiari del meccanismo di supporto di cui al presente decreto sono tenuti a fornire tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio di cui ai precedenti commi, pena la sospensione dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione fino alla trasmissione completa dei dati richiesti.

## **Art. 16**

### *(Disposizioni finali)*

1. L'ARERA definisce le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione di cui al presente decreto, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE.

2. Il presente decreto, di cui gli Allegati sono parte integrante, è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it), e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO

On. Gilberto PICHETTO FRATIN



GILBERTO PICHETTO  
FRATIN  
Ministero dell'Ambiente e  
della Sicurezza Energetica  
MINISTRO  
30.12.2024 12:10:13  
GMT+02:00

## Allegato 1 - Prezzi di esercizio, determinazione dei prezzi di aggiudicazione e dei costi specifici di investimento degli impianti

### 1. Prezzi di esercizio

Fonte rinnovabile	Taglie di potenza	Prezzo di esercizio	Prezzo di esercizio superiore	Prezzo di esercizio inferiore
	MW	€/MWh	€/MWh	€/MWh
Fotovoltaica	> 1	80	95	65
Eolica	> 1	85	95	70
Idraulica	> 1	90	105	80
Gas residuati dai processi di depurazione	> 1	85	100	75

Tabella 1 – Prezzi di esercizio

### 2. Correzioni del prezzo di aggiudicazione

1. Al fine di tener conto dei diversi livelli di costo e delle esternalità positive connesse, per impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto, il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di + 27 €/MWh, per impianti realizzati su specchi d'acqua il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di + 5 €/MWh.

2. Per la tecnologia fotovoltaica il prezzo di aggiudicazione è corretto per tener conto dei diversi livelli di insolazione, sulla base della seguente tabella:

Zona geografica	Fattore di correzione
Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo)	+ 4 €/MWh
Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto)	+ 10 €/MWh

### 3. Calcolo del prezzo di aggiudicazione per gli interventi di rifacimento

Per gli impianti oggetto di rifacimento, così come definiti all'Allegato 4 al presente decreto, al prezzo di aggiudicazione si applicano i seguenti coefficienti di gradazione D:

- per interventi di rifacimento integrale il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,95;
- per interventi di rifacimento integrale che prevedono un aumento di potenza pari almeno al 20% della potenza dell'impianto preesistente il coefficiente di gradazione D è posto pari a 1;
- esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, per interventi di rifacimento integrale che non prevedono la rimozione delle strutture di montaggio il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,9; lo stesso valore è posto pari a 0,95 nei casi di cui alla precedente lettera b);
- esclusivamente per impianti idroelettrici, per interventi di rifacimento parziale il coefficiente di gradazione è posto pari a 0,73;

#### 4. Calcolo della riduzione del prezzo di aggiudicazione nei casi di cumulo (articolo 14)

Per gli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale, il prezzo di aggiudicazione è calcolato applicando il fattore percentuale  $(1-F)$ , dove  $F$  è un parametro che varia linearmente tra 0 (nessun contributo in conto capitale) e 35% riferito al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.

Per le altre fattispecie di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c) al fine di tener conto delle condizioni di cumulabilità e di determinare la riduzione del prezzo di aggiudicazione, si tiene conto del valore della sovvenzione equivalente al conto capitale secondo le modalità definite nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 12.

#### 5. Costi specifici di investimento

Fonte rinnovabile	Costo specifico di investimento
	€/kW
Fotovoltaica	900
Eolica	1.420
Idraulica	3.160
Gas residuati dai processi di depurazione	3.500

*Tabella 1 – Costi specifici di investimento*

## Allegato 2 – Costruzione della curva di domanda

Con riferimento a ciascuna procedura competitiva il GSE procede a costruire una curva di domanda caratterizzata dalla interpolazione delle cinque coppie quantità/prezzo, come illustrato nella seguente Figura 1, determinate come di seguito descritto. I prezzi di riferimento nel seguito richiamati sono aggiornati sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5:

- a) punto A: ordinata pari al prezzo di esercizio superiore e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari a zero;
- b) punto B: ordinata pari al prezzo di esercizio superiore e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari al contingente di potenza minimo individuato sulla base della metodologia di cui all'articolo 6 comma 1, lettera b);
- c) punto C: ordinata pari al prezzo di esercizio e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari al contingente di potenza obiettivo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
- d) punto D: ordinata pari al prezzo di esercizio inferiore e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari al contingente di potenza massimo individuato sulla base della metodologia di cui all'articolo 6 comma 1, lettera b);
- e) punto E: ordinata pari zero e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari a quella che caratterizza il punto D.




Figura 1 – Curva di domanda

### **Allegato 3 – Requisiti specifici per l’accesso ai meccanismi di supporto**

La partecipazione alle procedure di cui al presente decreto e l’accesso al meccanismo di supporto sono subordinati al rispetto dei requisiti specifici di cui ai successivi paragrafi, resta fermo l’obbligo di rispetto delle prescrizioni della normativa tecnica in materia di qualità e sicurezza.

#### **1. Impianti idroelettrici**

Per impianti idroelettrici la partecipazione alle procedure di cui al presente decreto e l’accesso ai meccanismi di supporto sono subordinati al rispetto delle seguenti caratteristiche:

- a) Fatti salvi i casi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di concessione, ricorre una delle seguenti condizioni:
  - i. gli impianti idroelettrici rientrano in una delle seguenti casistiche da dimostrare mediante specifica attestazione rilasciata dall’ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitata nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare:
    1. sono realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
    2. utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
    3. utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa, anche ove le briglie siano o siano state al servizio di impianti idroelettrici;
    4. utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
  - ii. la concessione di derivazione è conforme alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017, in particolare alle Tabelle 11 e 13 dell’Allegato A del medesimo d.d. ed alle Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate con il d.d. n. 30/STA del 13 febbraio 2017 nonché, come prescritto dal suddetto d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017 in considerazione delle modifiche fisiche del corpo idrico conseguenti la concessione medesima, alle condizioni di cui all’articolo 4, comma 7 della direttiva 2000/60/CE, come recepite dall’articolo 77, comma 10 –bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conformità è verificata e dichiarata dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) su richiesta del concessionario e ai soli fini dell’accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto, a supporto dell’autorità concedente, sulla base di una apposita istruttoria. L’autorità concedente è tenuta a fornire a SNPA ogni dato utile per l’espletamento della verifica sopra richiamata. Il concessionario è tenuto ad allegare la medesima verifica alla documentazione da trasmettere al GSE secondo le modalità individuate dalle regole operative di cui all’articolo 12 al presente decreto. Sulla base delle richieste pervenute entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, SNPA pubblica il calendario dell’avvio delle istruttorie e aggiorna semestralmente tale calendario sulla base delle domande eventualmente pervenute successivamente. L’istruttoria su ciascuna richiesta si completa entro novanta giorni dalla data in cui tutti i sopra richiamati dati utili risultano regolarmente pervenuti. I costi dell’istruttoria sostenuti da SNPA per la verifica della conformità sono a carico del richiedente, secondo le regole già previste per l’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’articolo 124, comma 11, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, precisate da SNPA sul proprio sito internet entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- b) per impianti idroelettrici su canali e cavi dei consorzi di bonifica e irrigazione, il richiedente, oltre alla concessione, ove non sia stato altrimenti regolato il corso, deve allegare l'atto redatto ai sensi del regio decreto n. 368/1904 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono regolati i rapporti tra il consorzio e il soggetto richiedente, e l'assenso del consorzio medesimo. In assenza della concessione è sufficiente che il richiedente sia in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua.

## **2. Gas residuati dai processi di depurazione**

Per impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione la partecipazione alle procedure di cui al presente decreto e l'accesso ai meccanismi di supporto sono subordinati al rispetto delle seguenti caratteristiche:

- a) per impianti di potenza termica nominale uguale o superiore a 2 MW è necessario il rispetto dei requisiti di sostenibilità di cui al Titolo V, Capo II del decreto legislativo n. 199 del 2021, comprovato tramite il rilascio della certificazione di sostenibilità di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021;
- b) per impianti di potenza termica nominale inferiore a 2 MW le vasche del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno trenta giorni, come specificato nell'ambito del pertinente titolo autorizzativo, sono dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per produzione elettrica o biometano, tale requisito non è richiesto se il digestato viene immediatamente conferito agli impianti di compostaggio.

## **3. Impianti fotovoltaici**

Per impianti fotovoltaici, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici e gli impianti su specchi d'acqua, la partecipazione alle procedure di cui al presente decreto e l'accesso ai meccanismi di supporto sono subordinati al rispetto delle seguenti caratteristiche:

- a) sono realizzati con componenti di nuova costruzione;
- b) i moduli fotovoltaici devono essere immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 e s.m.i.;
- c) per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati su coperture in eternit o comunque contenenti amianto, tali superfici devono essere completamente rimosse. Il GSE rende nota la documentazione da fornire per attestare la corretta rimozione e smaltimento dell'eternit e dell'amianto nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 12.

## **Allegato 4 – Categorie d'intervento ammissibili**

Tutti gli interventi citati nel presente Allegato devono essere realizzati utilizzando componenti nuovi, ulteriori indicazioni insieme alle caratteristiche impiantistiche atte a garantire la possibilità di misura dell'energia imputabile a ciascuna tipologia di intervento sono definite dal GSE nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 12 al presente decreto.

### **1. Impianto di nuova costruzione**

Un impianto alimentato a fonti rinnovabili è considerato nuovo se non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti ed è realizzato in un sito sul quale, prima dell'inizio dei lavori, non era presente da almeno cinque anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso.

A tal fine si specifica che per impianti connessi alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in alta (AT) e altissima tensione (AAT), la condivisione di tratti di impianti di utenza per la connessione non costituisce interconnessione funzionale.

### **2. Rifacimento Integrale**

È l'intervento che prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nei paragrafi successivi.

#### **2.1 Impianto idroelettrico**

È l'intervento che comporta la totale ricostruzione di tutte le opere idrauliche appartenenti all'impianto e la sostituzione, di tutti i gruppi turbina-alternatore costituenti l'impianto stesso. Nel caso in cui l'impianto idroelettrico utilizzi opere idrauliche consortili, che risultano esclusivamente nella disponibilità di un soggetto terzo, queste opere potranno non essere interessate dall'intervento; l'intervento di rifacimento integrale non è contemplato per gli impianti idroelettrici installati negli acquedotti.

#### **2.2 Impianto diverso da idroelettrico**

Per il rifacimento integrale di un impianto diverso da un impianto idroelettrico possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrato e gli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto.

In particolare:

- a) per impianti eolici l'integrale sostituzione di tutti gli aerogeneratori appartenenti all'impianto;
- b) per impianti fotovoltaici: l'integrale sostituzione di tutti i moduli e di tutti i gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata appartenenti all'impianto;

in entrambi i casi, per connessioni in AT o AAT, l'integrale sostituzione riguarda tutti componenti della/e sezione/i d'impianto interessata/e dall'intervento. Al riguardo, si precisa che, nel caso l'intervento preveda la mancata sostituzione e il mantenimento in funzione di una o più sezioni costituenti l'impianto preesistente, l'energia incentivabile per l'intervento di rifacimento integrale è costituita dalla sola energia prodotta netta immessa in rete dalle sezioni oggetto di intervento. È pertanto necessaria la suddivisione dell'impianto in specifiche sezioni, dotate delle opportune

apparecchiature di misura, al fine di garantire la quantificazione dell'energia imputabile all'intervento.

### **3. Potenziamento**

Il potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto già entrato in esercizio che prevede la realizzazione di opere sullo stesso volte ad ottenere un aumento della potenza o la realizzazione di nuove sezioni di impianto, purché, in entrambi i casi, l'energia elettrica prodotta e immessa in rete sia oggetto di separata misurazione ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica dell'ARERA (TIME). L'intervento di potenziamento non è contemplato per gli impianti idroelettrici.

### **4 Rifacimento parziale**

Il rifacimento parziale è l'intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e prevede almeno la completa sostituzione di tutti i gruppi turbina alternatori della sezione oggetto di intervento.

L'intervento di rifacimento parziale non è contemplato per gli impianti eolici e fotovoltaici.